

24.xxx

Messaggio concernente l'attuazione e il finanziamento dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS

del ...

Onorevoli presidenti e consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, due disegni di modifica della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Attuazione della 13^a rendita di vecchiaia e Finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia) e il disegno di decreto federale concernente il finanziamento supplementare dell'AVS tramite un aumento dell'imposta sul valore aggiunto.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

Compendio

L'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata accettata nella votazione popolare del 3 marzo 2024. Il presente messaggio illustra l'attuazione dell'iniziativa e il finanziamento della 13ª rendita di vecchiaia dell'AVS.

Situazione iniziale

L'iniziativa popolare stabilisce che i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all'inizio del secondo anno civile che segue l'accettazione dell'iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, vale a dire il 1° gennaio 2026. Il supplemento non deve comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Il diritto si fonda direttamente sul testo costituzionale. Vi è tuttavia una necessità di regolamentazione per quanto riguarda le modalità di versamento e l'esclusione del supplemento sulla rendita di vecchiaia nell'esame del diritto alle prestazioni complementari e nel calcolo del loro importo.

La nuova disposizione costituzionale (art. 197 n. 16 Cost.) non dice nulla sulle modalità di finanziamento della 13ª rendita di vecchiaia. Per coprire le spese derivanti da questo nuovo supplemento, l'AVS e la Confederazione dovranno tuttavia ricorrere a un finanziamento supplementare, poiché le attuali fonti di finanziamento non sono sufficienti. I due aspetti (attuazione e finanziamento) richiedono diversi adeguamenti, che sono trattati congiuntamente nel presente messaggio.

Contenuto del progetto

Con il presente progetto il Consiglio federale prevede di introdurre nella legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le disposizioni necessarie per l'attuazione dell'iniziativa. La 13ª rendita di vecchiaia andrà versata una volta all'anno, pro rata temporis, alle persone che hanno diritto alla rendita di vecchiaia nel mese di dicembre. Questo supplemento non avrà alcun influsso sull'importo mensile della rendita di vecchiaia. Nella legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) si sancirà inoltre, conformemente a quanto chiesto dall'iniziativa, che la 13ª rendita di vecchiaia non dovrà essere inclusa nei redditi computabili.

Attualmente la Confederazione fornisce all'AVS un contributo pari al 20,2 per cento delle sue uscite di un anno. Il versamento della 13ª rendita di vecchiaia comporterà un notevole aumento delle uscite dell'assicurazione e quindi anche del contributo della Confederazione. Considerata la situazione delle finanze federali, il contributo della Confederazione va ridotto al 19,5 per cento. In questo modo, il contributo della Confederazione crescerà comunque sostanzialmente in seguito all'aumento delle spese, ma in misura minore rispetto a quanto sarebbe successo con la percentuale di contributo attuale. Per il finanziamento della 13ª rendita di vecchiaia, il Consiglio federale propone un aumento dell'imposta sul valore aggiunto di 0,7 punti percentuali a favore dell'AVS. Mentre l'adeguamento del contributo federale all'AVS può

essere attuato mediante una modifica di legge, l'innalzamento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto richiede una modifica della Costituzione.

Indice

Compendio	2
1 Situazione iniziale	7
1.1 Necessità di agire e obiettivi	7
1.1.1 Attuazione dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS	7
1.1.2 Prospettive finanziarie dell'AVS	7
1.1.3 Situazione finanziaria della Confederazione	9
1.1.4 Ripercussioni finanziarie dell'iniziativa	10
1.1.5 Urgente bisogno di garantire il finanziamento dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS	11
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta	11
1.2.1 Attuazione	11
1.2.2 Finanziamento	12
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale	13
1.4 Interventi parlamentari	14
2 Risultati della procedura di consultazione	14
2.1 Progetto posto in consultazione	14
2.2 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione	15
2.2.1 Attuazione	15
2.2.2 Finanziamento	16
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo	17
4 Punti essenziali del progetto	17
4.1 Attuazione della 13 ^a rendita di vecchiaia	18
4.1.1 Versamento annuale	18
4.1.2 Diritto per le persone in vita al momento del versamento	18
4.1.3 Prestazioni complementari	19
4.1.4 Nessuna ripercussione sull'importo della rendita di vecchiaia mensile	19
4.1.5 Coordinamento con altre assicurazioni sociali	21
4.2 Finanziamento della 13 ^a rendita di vecchiaia	22
4.2.1 Contributo della Confederazione	23
4.2.2 AVS	23
4.3 Compatibilità tra compiti e finanze	24
4.4 Attuazione	25
5 Commento ai singoli articoli	25
5.1 Disegno concernente l'attuazione della 13 ^a rendita di vecchiaia	25
5.1.1 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)	25
5.1.2 Modifica di altri atti normativi	27

5.2	Disegno concernente il finanziamento della 13 ^a rendita di vecchiaia	28
5.2.1	Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto	28
5.2.2	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)	28
6	Ripercussioni	28
6.1	Ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni sociali	28
6.1.1	Ripercussioni sull'AVS	28
6.1.2	Ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali	31
6.2	Ripercussioni per la Confederazione	31
6.2.1	Contributo della Confederazione alle uscite dell'AVS	31
6.2.2	IVA	31
6.2.3	Imposte sul reddito (imposta federale diretta)	32
6.3	Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni	33
6.3.1	IVA	33
6.3.2	Imposte sul reddito cantonali	34
6.3.3	Ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna	34
6.4	Ripercussioni sull'economia	35
6.4.1	Ripercussioni sui consumatori	35
6.4.2	Ripercussioni sulle imprese	36
6.4.3	L'IVA nell'UE	37
6.4.4	Ripercussioni sull'economia	38
7	Aspetti giuridici	41
7.1	Costituzionalità	41
7.2	Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera	42
7.2.1	Strumenti delle Nazioni Unite	42
7.2.2	Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro	42
7.2.3	Strumenti del Consiglio d'Europa	42
7.2.4	Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e Convenzione AELS	43
7.2.5	Conclusione: compatibilità con il diritto internazionale	44
7.3	Forma dell'atto	44
7.4	Subordinazione al freno alle spese	44
	Allegato – Situazione finanziaria dell'AVS	45
	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia) (Disegno)	FF 2024 ...
	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Attuazione della 13^a rendita di vecchiaia) (Disegno)	FF 2024 ...

**Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante
l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto (*Disegno*)** FF 2024 ...

Messaggio

- 1** **Situazione iniziale**
- 1.1** **Necessità di agire e obiettivi**
- 1.1.1** **Attuazione dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS**

Il 3 marzo 2024 l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)»¹ è stata accettata dalla maggioranza del Popolo (58,25 % dei voti) e dei Cantoni. Essa stabilisce nella disposizione transitoria dell'articolo 112 della Costituzione federale (Cost.)² (art. 197 n. 16 Cost.) che i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) hanno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua (13a rendita AVS). Il diritto al supplemento annuo nasce al più tardi all'inizio del secondo anno civile che segue l'accettazione dell'iniziativa da parte del Popolo e dei Cantoni, vale a dire il 1° gennaio 2026. Il supplemento non deve comportare né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.

Il diritto nasce in virtù del testo costituzionale, che è pertanto direttamente applicabile. Vi è tuttavia una necessità di regolamentazione per quanto riguarda le modalità di versamento e l'esclusione del supplemento sulla rendita di vecchiaia nell'esame del diritto alle prestazioni complementari e nel calcolo del loro importo.

La nuova disposizione costituzionale non dice nulla riguardo al finanziamento della 13a rendita di vecchiaia. Per coprire le spese da essa derivanti, l'AVS e la Confederazione dovranno tuttavia ricorrere a un finanziamento supplementare, poiché le attuali fonti di finanziamento non sono sufficienti.

1.1.2 **Prospettive finanziarie dell'AVS**

L'AVS è un'assicurazione finanziata secondo il sistema di ripartizione, ossia in base al principio secondo cui le entrate correnti devono coprire le uscite annue. Il risultato di ripartizione corrisponde alla differenza tra le entrate e le uscite risultanti dall'attività assicurativa. Le riserve del Fondo di compensazione AVS non devono, di regola, scendere al di sotto di un importo uguale a quello delle uscite di un anno, secondo quanto prescritto dall'articolo 107 capoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 1946³ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

¹ Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)», FF **2023** 781

² RS **101**

³ RS **831.10**

Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2020, della legge federale del 28 settembre 2018⁴ concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA), il tasso di contribuzione AVS è stato aumentato di 0,3 punti percentuali, la quota del percento demografico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in precedenza spettante alla Confederazione è stata attribuita all'AVS e il contributo della Confederazione all'AVS è stato aumentato dal 19,55 al 20,2 per cento delle uscite di un anno dell'AVS. La riforma sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)⁵, entrata in vigore per la maggior parte il 1° gennaio 2024, prevedeva un finanziamento supplementare, mediante un innalzamento di 0,4 punti percentuali dell'IVA, e una riduzione delle uscite, grazie al progressivo aumento dell'età di riferimento delle donne a 65 anni. Il progressivo aumento dell'età di riferimento delle donne e le misure compensative saranno introdotti il 1° gennaio 2025. Nell'ultima tappa, prevista per il 1° gennaio 2027, verranno infine adeguate all'evoluzione della speranza di vita le aliquote di riduzione e di aumento in caso di anticipazione e di rinvio della rendita e verrà introdotta una differenziazione in funzione del reddito delle aliquote di riduzione in caso di anticipazione. Senza la 13^a rendita di vecchiaia, queste misure avrebbero permesso di garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS fino al 2031 circa.

Nonostante queste riforme, l'evoluzione demografica rimane una grande sfida per l'AVS, dato che la speranza di vita continua ad aumentare e che la generazione del *baby boom* andrà progressivamente in pensione.

Il 6 agosto 2024 l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha reso pubblico che durante lavori di controllo sono stati constatati valori poco plausibili nel calcolo delle prospettive finanziarie dell'AVS. Questo è dovuto a due formule errate nel programma di calcolo. Di conseguenza, in passato le proiezioni dell'evoluzione finanziaria dell'AVS sono risultate troppo negative. Nel lungo periodo, dunque, le uscite dell'assicurazione dovrebbero essere inferiori a quanto stimato. Dopo la constatazione dell'errore, sono stati elaborati due modelli di calcolo alternativi e due istituti di ricerca sono stati incaricati di sviluppare ciascuno un proprio modello per convalidare le prospettive finanziarie rielaborate. Queste ultime sono state pubblicate il 16 settembre 2024 e ulteriormente aggiornate il 30 settembre 2024 (v. indicatori esogeni nella tabella 1 nell'allegato). Nonostante questa rettifica, la situazione finanziaria dell'AVS comincerebbe a deteriorarsi a partire dal 2030. Secondo gli scenari convalidati (senza tener conto della 13^a rendita di vecchiaia), il risultato di ripartizione diventerebbe negativo a partire dal 2031 e quello d'esercizio (risultato di ripartizione più risultato degli investimenti) a partire dal 2037, mentre il livello del Fondo di compensazione AVS scenderebbe al di sotto della soglia legale del 100 per cento delle uscite di un anno nel 2039 (v. tabella 2 nell'allegato). Per questo motivo, già nel suo messaggio concernente la riforma AVS 21⁶ il Consiglio federale aveva annunciato che sarebbe stata necessaria un'ulteriore riforma. Dal canto suo, il Parlamento ha accolto la mozione 21.3462 Mandato per la prossima riforma dell'AVS, depositata dalla Commis-

4 RU 2019 2395

5 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto, RU 2023 91; modifica del 17 dicembre 2021 della LAVS (AVS 21), RU 2023 92

6 Messaggio del 28 agosto 2019 concernente la stabilizzazione dell'AVS (AVS 21), FF 2019 5179

sione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), che incarica il Consiglio federale di sottoporgli entro il 31 dicembre 2026 un progetto di stabilizzazione dell'AVS per il periodo 2030–2040.

Le prospettive finanziarie dell'AVS potrebbero inoltre essere influenzate da vari progetti legislativi, che potrebbero causare una diminuzione o un aumento delle uscite. Nel complesso, sono tuttavia prevedibili uscite supplementari per l'AVS:

- secondo il pertinente avamprogetto del Consiglio federale⁷ l'adeguamento delle rendite per superstiti dovrebbe permettere all'AVS e alla Confederazione di risparmiare rispettivamente circa 350 milioni e circa 70 milioni di franchi fino al 2030. Nel 2036 i risparmi per l'AVS potrebbero ammontare a oltre 860 milioni di franchi.
- L'iniziativa popolare «Sì a rendite AVS eque anche per i coniugi – Basta con la discriminazione del matrimonio!», depositata dal Centro il 27 marzo 2024⁸, chiede di abolire la limitazione della somma delle rendite dell'AVS e dell'assicurazione invalidità (AI) per i coniugi. Per quanto concerne le ripercussioni finanziarie dell'iniziativa, per il 2030 le spese supplementari sono stimate a circa 3,8 miliardi di franchi per l'AVS e a circa 766 milioni di franchi per la Confederazione. L'iniziativa non prevede alcuna proposta di finanziamento per coprire le uscite supplementari.

1.1.3 Situazione finanziaria della Confederazione

A medio termine, il bilancio federale registrerà ingenti deficit strutturali a causa del considerevole aumento delle uscite. Nonostante le ampie misure correttive già adottate dal Consiglio federale nella primavera del 2023 e del 2024, la Confederazione prevede un deficit strutturale di 1,5 miliardi nel 2026. Fino al 2030 i deficit strutturali dovrebbero salire a oltre 4 miliardi di franchi. Già senza gli oneri supplementari dovuti alla 13^a rendita di vecchiaia a carico della Confederazione sarà quindi necessario adottare ulteriori ampie misure correttive per riequilibrare il bilancio federale e rispettare le prescrizioni del freno all'indebitamento (art. 126 Cost.). Il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di esperti di eseguire una verifica approfondita dei compiti e dei sussidi. Il rapporto del gruppo di esperti, pubblicato il 5 settembre 2024⁹, illustra diverse misure con le quali nei prossimi anni si potrebbe sgravare il bilancio della Confederazione di 4–5 miliardi di franchi. Sulla base di questo rapporto, il 20 settembre 2024 il Consiglio federale ha deciso le misure da perseguire e che la relativa procedura di consultazione sarà avviata all'inizio del 2025. Una di queste misure consiste nel separare le finanze della Confederazione da quelle dell'AVS, a partire dal 2027,

⁷ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2023 > DFI > Revisione parziale della LAVS: adeguamento delle rendite per superstiti

⁸ FF 2024 957

⁹ www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Il Consiglio federale definisce i valori di riferimento del pacchetto di sgravio per il bilancio della Confederazione > Links > Rapporto del 25 agosto 2024 del gruppo di esperti «Verifica dei compiti e riesame dei sussidi 2024»

attraverso la definizione del contributo della Confederazione a favore dell'AVS in punti percentuali IVA.

1.1.4 Riperussioni finanziarie dell'iniziativa

Un supplemento pari a un dodicesimo della rendita di vecchiaia annua corrisponde a un aumento delle rendite di vecchiaia dell'AVS dell'8,3 per cento. Secondo le stime attuali (30 settembre 2024), la 13^a rendita di vecchiaia costerà circa 4,2 miliardi di franchi nel 2026 (anno della sua introduzione), di cui in base all'ordinamento vigente la Confederazione dovrebbe coprire circa 850 milioni di franchi (ai prezzi del 2023). Con il passare degli anni queste spese cresceranno a causa dell'aumento del numero di beneficiari di rendite di vecchiaia e degli adeguamenti periodici delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari (art. 33^{er} LAVS). Per il 2030 si stima che tali uscite ammontaranno a circa 4,6 miliardi di franchi, di cui circa 950 milioni a carico della Confederazione (v. tabella 4 nell'allegato).

La rettifica delle prospettive finanziarie dell'AVS (v. n. 1.1.2) incide in misura marginale sulle spese successive connesse alla 13^a rendita di vecchiaia. Con l'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia il risultato di ripartizione dell'AVS diventerà negativo a partire dal 2026 (anziché soltanto a partire dal 2031), ma in base ai nuovi calcoli il deficit aumenterà meno rapidamente negli anni successivi. Per l'anno seguente il deficit di ripartizione è stimato a 1,4 miliardi di franchi e per il 2030 a 2,5 miliardi di franchi (v. tabella 3 nell'allegato).

I fondi dell'AVS devono essere sufficienti per garantire il versamento delle rendite e compensare le fluttuazioni del risultato d'esercizio. Secondo l'articolo 107 capoverso 3 LAVS, i fondi disponibili devono permettere di coprire le uscite correnti per almeno un anno. Queste riserve devono mettere l'AVS nelle condizioni di superare fasi di crisi economica che causano una diminuzione delle entrate. Poiché i flussi di fondi in entrata e i versamenti delle rendite non sono sincroni e il versamento puntuale delle rendite deve essere garantito, l'assicurazione deve disporre di sufficienti liquidità. Va inoltre tenuto presente che il prestito dell'AVS all'AI, pari a 10 miliardi di franchi, e i crediti contributivi transitori, pari a circa 5 miliardi di franchi, pur figurando all'attivo del bilancio dell'AVS non possono essere utilizzati per pagare le prestazioni.

Se le spese connesse alla 13^a rendita di vecchiaia dovessero essere coperte soltanto con le attuali risorse dell'AVS, il Fondo di compensazione AVS scenderebbe al di sotto della soglia del 100 per cento delle uscite di un anno a partire dal 2027 e in seguito si ridurrebbe ulteriormente in modo rapido. Più si ritarderà l'introduzione di un finanziamento supplementare, più aumenteranno con il tempo le entrate supplementari necessarie per riportare il livello del Fondo di compensazione AVS al minimo legale. Un'ulteriore difficoltà sta nel fatto che nei prossimi anni le uscite dell'AVS cresceranno notevolmente per motivi demografici. Va inoltre tenuto presente che con un livello del fondo elevato i redditi dell'investimento del patrimonio forniscono un contributo sostanziale al finanziamento dell'AVS. Secondo il parere espresso in occasione della procedura di consultazione da compensswiss, l'istituto responsabile per la gestione dei fondi di compensazione AVS, AI e IPG, tra il 2014 e il 2023 sono stati

realizzati rendimenti complessivamente pari a 6,3 miliardi di franchi. Minore è il patrimonio disponibile, minori sono i redditi conseguibili.

L'evoluzione mostrata in precedenza indica che la 13^a rendita di vecchiaia non potrà essere finanziata per molto tempo con gli attuali mezzi dell'AVS.

Lo stesso vale per il bilancio federale, la cui situazione non offre praticamente alcun margine di manovra per finanziare l'aumento atteso del contributo all'AVS. Per via della sua partecipazione del 20,2 per cento alla copertura delle uscite dell'AVS, dal 2026 al 2030 le uscite supplementari sarebbero comprese tra circa 850 milioni e 950 milioni di franchi all'anno, il che farebbe salire nella stessa misura i deficit strutturali della Confederazione e richiederebbe ulteriori misure di risparmio.

1.1.5 Urgente bisogno di garantire il finanziamento dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS

La situazione finanziaria dell'AVS e quella del bilancio federale richiedono misure immediate per garantire il finanziamento delle uscite supplementari dell'AVS derivanti dalla 13^a rendita di vecchiaia e mantenere limitato l'aumento degli oneri per la Confederazione. Più il supplemento sarà versato a lungo senza il necessario controfinanziamento, maggiore diventerà il deficit da coprire e quindi tanto più ampie saranno le misure correttive che dovranno essere adottate per garantire durevolmente il finanziamento dell'AVS. La riforma delle rendite per superstiti in corso, che dovrebbe generare risparmi per l'AVS, deve ancora essere adottata e sgraverebbe le finanze dell'AVS a lungo termine, ma sarebbe di gran lunga insufficiente per finanziare le spese connesse alla 13^a rendita di vecchiaia.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

1.2.1 Attuazione

Il testo dell'iniziativa chiede che i beneficiari di una rendita di vecchiaia abbiano diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. Non sono stabiliti né le condizioni del diritto né come e quando questo supplemento debba essere versato. Sia un versamento annuale che un versamento mensile sarebbero compatibili con il nuovo articolo costituzionale. Il titolo breve dell'iniziativa, in cui figura l'espressione «13esima mensilità AVS», suggerisce un versamento annuale. Il vantaggio principale per gli aventi diritto è che con la 13^a rendita di vecchiaia potrebbero pagare le numerose fatture da saldare verso la fine dell'anno e che un versamento unico avrebbe un effetto maggiore per i singoli individui. Sul piano dell'attuazione, il versamento annuale semplifica anche il coordinamento con le prestazioni complementari, poiché per i beneficiari vi è una distinzione più chiara tra le rendite di vecchiaia mensili, che vengono prese in considerazione nel calcolo delle prestazioni complementari, e il supplemento (13^a rendita di vecchiaia), che ne viene escluso. La nuova 13^a rendita di vecchiaia verrà pertanto versata una volta all'anno alla fine dell'anno civile (cfr. anche Mo. Stark 24.3221 La 13esima mensilità AVS deve essere versata una volta all'anno, depositata il 14.3.2024 e accolta dal Consiglio degli Stati).

1.2.2 Finanziamento

Date le prospettive finanziarie dell'AVS e della Confederazione, occorre disciplinare al più presto il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia, in modo da evitare che l'assicurazione venga a trovarsi in difficoltà già poco tempo dopo l'introduzione del diritto al supplemento e contenere gli oneri per le finanze federali (v. n. 1.1). Oltre all'attuazione della 13^a rendita di vecchiaia, il presente progetto disciplina quindi anche il suo finanziamento.

Attualmente l'AVS è finanziata per circa tre quarti mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. Inoltre, la Confederazione partecipa al finanziamento dell'AVS con una quota pari al 20,2 per cento delle uscite annue dell'assicurazione (art. 103 LAVS). Questo contributo è finanziato soprattutto tramite le risorse generali della Confederazione, di cui fanno parte i gettiti dell'imposta federale diretta e dell'IVA. All'AVS vengono versati direttamente anche 1,4 punti percentuali dell'IVA (costituiti dal cosiddetto percento demografico e da 0,4 punti percentuali aggiuntivi introdotti con la riforma AVS 21) e i proventi della tassa sulle case da gioco. Al finanziamento dell'AVS concorrono infine i redditi provenienti dall'investimento del capitale dell'AVS e le entrate da regressi contro terzi responsabili.

Per il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia si prevede in primo luogo di ricorrere rapidamente a entrate supplementari, cercando di evitare il più possibile ripercussioni negative sull'economia. Si attingerà pertanto in misura maggiore all'IVA, la quale è uno strumento collaudato e adatto per un'attuazione rapida. Inoltre, l'IVA garantisce che le spese supplementari connesse alla 13^a rendita di vecchiaia vengano sostenute dalla popolazione nel suo complesso, quindi anche dai pensionati, che in futuro riceveranno il supplemento di rendita. Nel contempo, il contributo della Confederazione alle uscite annue dell'AVS andrà ridotto dal 20,2 per cento al 19,5 per cento, in modo che il bilancio federale sia impiegato per finanziare la 13^a rendita di vecchiaia non nella misura di circa un quinto, bensì di circa un decimo delle spese a essa connesse. Questa misura sarà adottata temporaneamente fino alla prossima revisione della LAVS sulla stabilizzazione finanziaria dell'AVS. Si vuole così evitare che i deficit strutturali nel bilancio federale aumentino in misura eccessiva a causa della 13^a rendita di vecchiaia. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporli entro la fine del 2026 un progetto sulla stabilizzazione dell'AVS per il periodo a partire dal 2030 (v. n. 1.1.2).

Il contributo della Confederazione all'AVS può essere adeguato con una modifica della LAVS. L'aumento dell'IVA richiede invece una modifica costituzionale e andrà quindi sottoposto al Popolo e ai Cantoni (referendum obbligatorio, art. 140 Cost.). Per poter aumentare l'IVA già nel 2026, secondo quanto proposto in questa sede, si dovrà procedere alla votazione popolare al più tardi nel settembre del 2025. Per rispettare le esigenze dell'economia, che dovrà attuare l'aumento dell'IVA, non è possibile prevedere un termine successivo.

L'introduzione di nuove fonti di finanziamento quali ad esempio una tassa sulle transazioni finanziarie (cfr. Po. Rieder 21.3440 Finanziare l'AVS mediante una tassa sulle transazioni finanziarie, del 19.3.2021) o un'imposta federale sulle successioni (cfr. p. es. Po. Graf 24.3376 «Finanziamento dell'AVS tramite un'imposta federale sulle

successioni. Un'analisi sul tema», del 15.3.2024, respinto) richiederebbe molto più tempo, dato che l'impostazione concreta necessiterebbe di analisi approfondite. Inoltre, occorrerebbe in ogni caso una modifica della Costituzione federale ed eventualmente la predisposizione di una procedura operativa. Questa opzione non è dunque realizzabile entro il 2026. Nemmeno l'aumento dell'età di riferimento generale è adatto per finanziare il nuovo supplemento. Per il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia occorrerebbe un aumento immediato dal 2026. Inoltre, il Consiglio federale respinge la riscossione di nuove tasse sulle transazioni finanziarie e la destinazione delle attuali tasse di emissione e di negoziazione per il finanziamento dell'AVS; le potenziali entrate supplementari derivanti dalle tasse sulle transazioni finanziarie in Svizzera sono limitate e non costituiscono una fonte di finanziamento stabile per l'AVS a medio e lungo termine (rapporto del Consiglio federale del 9 ottobre 2024 in adempimento del postulato Rieder 21.3440 Finanziare l'AVS mediante una tassa sulle transazioni finanziarie, disponibile in tedesco e in francese). Questo andrebbe però a sovrapporsi con l'aumento graduale dell'età di riferimento delle donne stabilito con la riforma AVS 21 (v. n. 1.1.2). Inoltre, considerato il rigetto dell'iniziativa popolare «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile (Iniziativa sulle pensioni)»¹⁰ il 3 marzo 2024 (da parte del 74,7 % dei votanti e di tutti i Cantoni), ci si può attendere che attualmente un forte innalzamento dell'età di riferimento non sarebbe in grado di raccogliere una maggioranza dei consensi. Nell'ambito della prossima riforma della LAVS per il periodo a partire dal 2030 (v. n. 1.1.2) andranno vagliate misure strutturali quali l'aumento dell'età di riferimento e possibilità di finanziamento alternative.

Un'altra opzione esaminata ma scartata è quella di un aumento dei contributi all'AVS. Questa avrebbe comportato un ulteriore aumento degli oneri salariali, già elevati, in Svizzera e un riversamento delle spese supplementari sulle persone esercitanti un'attività lucrativa. Per questi motivi, in occasione della procedura di consultazione, un finanziamento soltanto tramite i contributi non ha ottenuto il riscontro favorevole della maggioranza dei partecipanti (v. n. 2.2.2): una variante mista (aumento combinato di IVA e contributi) presenterebbe lo svantaggio di un onere di adeguamento molto più elevato per l'economia, poiché si dovrebbero aumentare (soltanto in misura modesta) entrambe le componenti. Il Consiglio federale ritiene che tale soluzione mista sia inefficiente.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto, che non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024¹¹ sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 2024¹² sul programma di legislatura 2023–2027, ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 197 numero 16 Cost. («Iniziativa per una 13esima mensilità AVS») e disciplina il finanziamento delle spese che ne deriveranno per l'AVS e la Confederazione. Dato che il

¹⁰ FF 2023 1520

¹¹ FF 2024 525

¹² FF 2024 1440

diritto alla 13^a rendita di vecchiaia nascerà al più tardi il 1° gennaio 2026, il progetto deve essere approvato a poca distanza di tempo dall'accettazione dell'iniziativa, in modo da garantirne il finanziamento. Esso è conforme agli obiettivi del Consiglio federale di assicurare l'equilibrio del bilancio federale e garantire sistemi di assicurazione sociale finanziati in modo sostenibile per le generazioni future, in quanto evita ulteriori oneri per il bilancio federale derivanti dalla 13^a rendita di vecchiaia e disciplina il finanziamento dei costi supplementari per l'AVS.

Il progetto non figura né nel preventivo 2024 né nella pianificazione finanziaria 2025–2027.

1.4 Interventi parlamentari

Il progetto non comporta lo stralcio dal ruolo di interventi parlamentari.

2 Risultati della procedura di consultazione

Il 22 maggio 2024 il Consiglio federale ha indetto la procedura di consultazione, che si è conclusa il 5 luglio 2024. Sono stati invitati a parteciparvi i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città, delle regioni di montagna, le associazioni dell'economia, le autorità e istituzioni affini nonché altre organizzazioni e organi esecutivi.

2.1 Progetto posto in consultazione

Per quanto concerne l'attuazione dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS, nel progetto posto in consultazione si proponeva il versamento annuale proporzionale di una 13^a rendita di vecchiaia alle persone che nel mese di dicembre hanno diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS. Un'altra proposta era l'esclusione della 13^a rendita di vecchiaia dal calcolo delle prestazioni complementari.

In base all'avamprogetto, il contributo della Confederazione sarebbe stato ridotto dall'attuale 20,2 per cento al 18,7 per cento delle uscite di un anno dell'AVS, in modo che la Confederazione non avrebbe partecipato al finanziamento delle spese supplementari connesse alla 13^a rendita di vecchiaia. Per il finanziamento di tali spese sono state proposte quattro varianti, risultanti da diverse combinazioni del finanziamento delle relative quote a carico dell'AVS e della Confederazione. Si trattava delle quattro varianti seguenti.

Variante 1A: aumento dei contributi di 0,8 punti percentuali per la quota a carico dell'AVS; nessuna misura di finanziamento per la quota a carico della Confederazione, da coprire con il patrimonio dell'AVS.

Variante 2A: aumento dei contributi di 0,5 punti percentuali e aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali per la quota a carico dell'AVS; nessuna misura di finanziamento per la quota a carico della Confederazione, da coprire con il patrimonio dell'AVS.

Variante 1B: aumento dei contributi di 0,8 punti percentuali per la quota a carico dell'AVS; aumento dei contributi di 0,2 punti percentuali per la quota a carico della Confederazione (aumento complessivo dei contributi di 1,0 punto percentuale).

Variante 2B: aumento dei contributi di 0,5 punti percentuali e aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali per la quota a carico dell'AVS; aumento dei contributi di 0,1 punti percentuali e aumento dell'IVA di 0,2 punti percentuali per la quota a carico della Confederazione (aumento complessivo dei contributi di 0,6 punti percentuali e un aumento complessivo dell'IVA di 0,6 punti percentuali).

Le ripercussioni finanziarie delle singole varianti di finanziamento sono state calcolate in base alle prospettive finanziarie dell'AVS non ancora convalidate. Nel frattempo la situazione è cambiata: in primo luogo, nel lungo periodo l'evoluzione delle finanze dell'assicurazione sarà meno negativa (v. n. 1.1.2). In secondo luogo, occorre prendere in considerazione i risultati della procedura di consultazione, da cui emerge la richiesta che anche la Confederazione partecipi alle spese supplementari connesse alla 13^a rendita di vecchiaia (v. n. 4.2). Di conseguenza, per raggiungere l'obiettivo di garantire un livello del Fondo di compensazione AVS pari al 100 per cento delle uscite di un anno saranno sufficienti entrate minori di quanto inizialmente previsto. Le singole varianti di finanziamento proposte nel progetto posto in consultazione sono state adeguate in base ai calcoli più recenti e sono indicate nelle tabelle 11–14 nell'allegato.

2.2 **Riassunto dei risultati della procedura di consultazione**

Nel complesso sono pervenuti 100 pareri, di cui 42 spontanei di organizzazioni e persone che non erano state invitate. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è disponibile su Internet¹³. Di seguito sono riepilogati i risultati principali.

2.2.1 **Attuazione**

Consenso sul versamento della 13a rendita di vecchiaia a partire dal 2026

I partecipanti alla procedura di consultazione espressi al riguardo sono d'accordo con il versamento della 13^a rendita di vecchiaia a partire dal 2026.

Maggioranza a favore del versamento annuale

La stragrande maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione espressi al riguardo è d'accordo con un versamento della 13^a rendita di vecchiaia una volta all'anno: questo corrisponde alla volontà del Popolo e avrà un impatto positivo maggiore per i beneficiari. Alcuni partecipanti ritengono che un versamento annuale non sia adeguato per le persone con risorse finanziarie modeste, che devono finanziare un costo della vita più elevato durante tutto l'anno, e si dichiarano quindi a favore di un

¹³ www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2024 > DFI > Attuazione e finanziamento dell'iniziativa per una 13esima mensilità AVS; modifica della Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e della Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC)

versamento mensile. A loro avviso, tale versamento è più equo anche per i beneficiari di una rendita di vecchiaia che muoiono nel corso dell'anno, prima di dicembre, ed è attuabile in modo più agevole dal punto di vista tecnico-amministrativo e più economico.

Accettazione del versamento alle persone in vita nel mese di dicembre

Tra i partecipanti espressisi al riguardo, la maggioranza è favorevole al versamento della 13^a rendita di vecchiaia alle persone che hanno diritto a una rendita di vecchiaia dell'AVS nel mese di dicembre. Secondo questi partecipanti, un pagamento a posteriori agli eredi richiederebbe un lavoro di accertamento ingente per gli organi esecutivi e l'obiettivo non è di migliorare la situazione degli eredi. Singoli partecipanti rilevano però che questa procedura potrebbe sollevare problemi in termini di parità di trattamento.

Consenso sull'esclusione della 13a rendita di vecchiaia dal calcolo delle prestazioni complementari

I partecipanti alla procedura di consultazione espressisi al riguardo concordano sul fatto che la 13^a rendita di vecchiaia non debba essere considerata quale reddito computabile nel calcolo delle prestazioni complementari.

13a rendita per i beneficiari di rendite AI e per superstiti, versamento sul supplemento di rendita

Diversi partecipanti alla consultazione chiedono l'introduzione di una 13^a rendita AI e/o per superstiti, analogamente alla 13^a rendita di vecchiaia. A loro avviso, il tasso di povertà è più elevato tra i beneficiari di rendite AI che tra quelli di rendite di vecchiaia e occorre garantire il rispetto del principio di unità del 1° pilastro. Inoltre, alcuni partecipanti auspicano anche una 13^a rendita sul supplemento di rendita destinato alle donne della generazione di transizione in virtù della riforma AVS 21.

2.2.2 Finanziamento

Riconoscimento della necessità di misure di finanziamento

Il bisogno di entrate supplementari per il finanziamento della 13^a rendita è sostanzialmente riconosciuto. La maggioranza dei partecipanti espressisi al riguardo sostiene una rapida adozione di misure di finanziamento e quasi la metà di tutti i partecipanti è d'accordo di prevederle in concomitanza con l'attuazione, a partire dal 1° gennaio 2026. Molti partecipanti chiedono che le misure di finanziamento siano limitate nel tempo. Gli ambienti borghesi e diversi rappresentanti del settore economico chiedono invece che il finanziamento venga disciplinato nell'ambito della prossima riforma dell'AVS. Alcuni partecipanti respingono la parte relativa al finanziamento.

Rifiuto della riduzione del contributo della Confederazione

La stragrande maggioranza dei partecipanti espressisi al riguardo si oppone all'idea di una riduzione del contributo della Confederazione, ritenendo che quest'ultima debba fornire il proprio contributo al finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia e che il risanamento delle finanze federali non debba andare a scapito delle spese dell'AVS o della popolazione. I partecipanti favorevoli alla riduzione del contributo

della Confederazione la ritengono invece comprensibile, data la situazione delle finanze federali.

Preferenza per la variante di finanziamento mista

La maggioranza dei partecipanti espressi al riguardo predilige fundamentalmente, tra le varianti di finanziamento proposte (v. n. 2.1), quella mista (aumento combinato di contributi e IVA), ritenendo che questa permetta di ripartire l'onere finanziario su tutte le fasce di età della popolazione e di non gravare soltanto sulle persone con un'attività lucrativa, presentando nel contempo meno svantaggi per l'economia. I partiti di sinistra, i sindacati nonché le organizzazioni di assicurati, di donne e di anziani si dichiarano a favore di un aumento soltanto dei contributi, che considerano più sociale e più facile da attuare, nonché sostenibile per l'economia. Diversi partecipanti, in particolare alcune associazioni mantello dell'economia, respingono tutte le varianti proposte e suggeriscono un finanziamento soltanto tramite un aumento dell'IVA, dato che in questo modo l'onere finanziario sarebbe sostenuto da tutti i consumatori, anche dai beneficiari di una rendita di vecchiaia. Alcuni partecipanti respingono tutte le varianti proposte e/o esprimono una preferenza per altre fonti di finanziamento.

3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Ogni Stato dell'Unione europea può impostare autonomamente il proprio sistema di sicurezza sociale; non esiste dunque un sistema di sicurezza sociale europeo uniforme. Diversi Paesi europei prevedono il versamento di più di 12 rendite di vecchiaia mensili. Può trattarsi di doppi versamenti di rendite di vecchiaia che vengono effettuati una (p. es. nel Liechtenstein) o due volte all'anno (p. es. in Austria, Portogallo e Spagna). In Italia i beneficiari di rendite di vecchiaia ricevono 13 rendite mensili e quelli in condizioni disagiate anche una 14^a. Occorre però osservare che il numero di rendite mensili non permette di trarre conclusioni sulle prestazioni complessive dei diversi sistemi previdenziali. Invece di rendite aggiuntive, in alcuni Paesi viene versato un supplemento pasquale e/o natalizio (in Bulgaria e Irlanda) o un assegno forfettario o straordinario (assegno di fine anno in Lussemburgo e assegno vacanze nei Paesi Bassi). In alcuni Paesi il versamento della gratifica straordinaria dipende dalla situazione economica del Paese (in Ungheria) o dalle risorse finanziarie della persona in questione (in Romania).

4 Punti essenziali del progetto

Sono presentate due modifiche separate della LAVS: la prima contiene le disposizioni sull'attuazione e sull'impostazione del diritto alla 13^a rendita di vecchiaia come pure quelle sul coordinamento con le prestazioni complementari. La seconda contempla le disposizioni per il finanziamento delle uscite supplementari dell'AVS e lo sgravio del bilancio federale.

4.1 Attuazione della 13^a rendita di vecchiaia

4.1.1 Versamento annuale

La nuova disposizione transitoria dell'articolo costituzionale sull'AVS (art. 197 n. 16 cpv. 1 Cost.) precisa che i beneficiari di una rendita di vecchiaia avranno diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della loro rendita annua. La disposizione sancisce pertanto il diritto al supplemento e il suo ammontare.

L'importo della 13^a rendita di vecchiaia si baserà sulla somma delle rendite di vecchiaia mensili versate all'avente diritto nel corso di un anno civile. In linea di principio le rendite di vecchiaia mensili effettivamente versate a una persona o a una coppia sposata/in unione domestica registrata saranno addizionate e un dodicesimo di questa somma andrà concesso quale 13^a rendita di vecchiaia. L'importo delle rendite di vecchiaia mensili può infatti cambiare anche più volte nel corso di un anno civile, soprattutto a causa di modifiche dello stato civile, delle modalità della riscossione flessibile della rendita (anticipazione e rinvio, art. 39 segg. LAVS) o dell'inizio del diritto in corso d'anno (nuovi beneficiari di rendita). Anche il supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia (art. 35^{bis} LAVS) sarà preso in considerazione quale parte integrante della rendita di vecchiaia. Questo significa che per poter determinare alla fine dell'anno la somma delle rendite di vecchiaia effettivamente versate occorrerà effettuare un conteggio annuale di tutte le rendite mensili versate, tenendo conto delle mutazioni avvenute nel corso dell'anno. Sulla base di questo conteggio si potrà poi calcolare l'importo della 13^a rendita di vecchiaia. A tal fine dovranno essere effettuati i necessari adeguamenti tecnici e contabili. La 13^a rendita di vecchiaia verrà sempre versata in dicembre. Le casse di compensazione impartiranno per tempo alla posta o alla banca gli ordini di pagamento, in modo che il pagamento possa essere effettuato al più tardi entro il ventesimo giorno del mese (art. 72 dell'ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).

4.1.2 Diritto per le persone in vita al momento del versamento

Il diritto alla rendita di vecchiaia dell'AVS nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento e si estingue con la morte dell'avente diritto (art. 21 cpv. 2 LAVS). Le Direttive sulle rendite (DR) dell'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità¹⁵ precisano che il diritto alla rendita di vecchiaia si estingue alla fine del mese in cui l'avente diritto è deceduto (N. 3014). In base all'articolo 197 numero 16 capoverso 1 Cost. i beneficiari di una rendita di vecchiaia avranno diritto al nuovo supplemento sotto forma di una 13^a rendita di vecchiaia. Una persona che non riceve (più) la rendita di vecchiaia non avrà dunque più diritto nem-

¹⁴ RS 831.101

¹⁵ www.sozialversicherung.admin.ch > AVS > Basi AVS > Direttive rendite

meno alla 13^a rendita di vecchiaia. Analogamente a quanto previsto per l'assegno natalizio del Liechtenstein¹⁶, il supplemento annuo versato nel mese di dicembre verrà pertanto accordato soltanto alle persone che avranno diritto a una rendita di vecchiaia in quel mese. Questo significa che i beneficiari di una rendita di vecchiaia che decessono tra gennaio e novembre non avranno diritto alla rendita di vecchiaia a dicembre e quindi nemmeno alla 13^a rendita di vecchiaia.

La nuova norma costituzionale si prefigge di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia e di consentire una migliore copertura del loro fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Non ha invece lo scopo di migliorare la situazione finanziaria degli eredi. Per questo motivo, il diritto al pagamento a posteriori della 13^a rendita di vecchiaia si estinguerà con il decesso dell'assicurato.

4.1.3 Prestazioni complementari

Secondo il nuovo dettato costituzionale (art. 197 n. 16 cpv. 3 Cost.), la legge deve garantire che la 13^a rendita di vecchiaia non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni. Per determinare il diritto alle prestazioni complementari e calcolarne l'importo si procede in linea di principio a un confronto tra tutti i redditi computabili e tutte le spese riconosciute (art. 9 della legge federale del 6 ottobre 2006¹⁷ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità [LPC]). Essendo una prestazione periodica, in base alla definizione della LPC, la 13^a rendita di vecchiaia fa parte dei redditi e non della sostanza. I redditi computabili includono, tra l'altro, le rendite dell'AVS (art. 11 cpv. 1 lett. d LPC). Conformemente all'articolo 197 numero 16 capoverso 3 Cost., nella legge la 13^a rendita di vecchiaia andrà dunque esclusa esplicitamente dai redditi computabili.

4.1.4 Nessuna ripercussione sull'importo della rendita di vecchiaia mensile

Importo minimo della rendita di vecchiaia

Il calcolo della rendita di vecchiaia è stabilito nell'articolo 34 LAVS: la rendita di vecchiaia mensile si compone di una frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia e di una frazione del reddito annuo medio determinante (formula delle rendite). L'importo minimo si basa sull'indice delle rendite, che viene regolarmente adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari (cfr. art. 33^{ter} LAVS). L'importo massimo della rendita di vecchiaia corrisponde al doppio dell'importo minimo. L'importo minimo della rendita di vecchiaia e quindi l'importo della rendita mensile di vecchiaia non cambieranno in seguito all'introduzione del supplemento. Il calcolo della rendita

¹⁶ Art. 60 cpv. 1 della legge del Principato del Liechtenstein del 18 settembre 1996 concernente la modifica della legge sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Gesetz des Fürstentum Liechtenstein vom 18. September 1996 betreffend die Abänderung des Gesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung).

¹⁷ RS 831.30

continuerà pertanto a essere effettuato con l'attuale metodo. Questo vale anche per tutte le disposizioni che fanno riferimento all'importo minimo o a quello massimo della rendita di vecchiaia o alla rendita di vecchiaia, sulle quali il supplemento non avrà alcuna ripercussione.

Supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione secondo la riforma AVS 21

Il 1° gennaio 2025 entrerà in vigore l'articolo 34^{bis} nLAVS, in virtù del quale le donne della generazione di transizione che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia avranno diritto a un supplemento di rendita. Questo supplemento non fa parte della rendita di vecchiaia, ma verrà versato a titolo di compensazione. Non sarà soggetto a limitazione (art. 35 LAVS), sarà versato anche in caso di superamento dell'importo della rendita massima e non verrà adeguato all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Tale supplemento dipenderà dal reddito medio, dall'anno di nascita e dalla durata di contribuzione delle donne che ne beneficeranno. Esso non è considerato nelle prestazioni complementari.

La 13^a rendita di vecchiaia sarà versata su tutte le rendite di vecchiaia dell'AVS. Dato che il supplemento di rendita appena descritto non rientra nella rendita di vecchiaia, esso non sarà preso in considerazione per il calcolo della 13^a rendita di vecchiaia.

Assicurazione per i superstiti e l'invalidità

Le rendite di vecchiaia dell'AVS fungono da parametro di riferimento per altre prestazioni delle assicurazioni sociali. Nell'AVS, ad esempio, l'ammontare delle rendite per superstiti (rendite vedovili e rendite per orfani) e delle rendite per figli corrisponde a una percentuale della rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 35^{ter}-37 LAVS). In base all'ordinamento vigente, l'importo delle rendite dell'AI corrisponde a quello delle rendite di vecchiaia dell'AVS (art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 giugno 1959¹⁸ sull'assicurazione per l'invalidità [LAI]). Conformemente al tenore della nuova disposizione costituzionale, la 13^a rendita di vecchiaia sarà tuttavia concessa soltanto ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS sotto forma di supplemento. L'importo della rendita di vecchiaia rimarrà invariato e continuerà a fungere da valore di riferimento per le rendite per superstiti e per figli e per le rendite d'invalidità.

La 13^a rendita di vecchiaia non andrà presa in considerazione per la valutazione della riduzione per soprassicurazione (art. 41 LAVS). Per «rendita del padre o della madre» si intende infatti la rendita mensile. Il metodo per la valutazione della soprassicurazione e la determinazione dell'importo delle rendite ridotte resta dunque immutato e vanno prese in considerazione tutte le rendite per figli e quelle complete versate con la rendita individuale (senza la 13^a rendita di vecchiaia).

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita vedovile e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Per questo calcolo comparativo verrà considerata la rendita annua comprensiva della 13^a rendita di vecchiaia.

¹⁸ RS 831.20

4.1.5 Coordinamento con altre assicurazioni sociali

Previdenza professionale

Le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria sono coordinate con la rendita di vecchiaia dell'AVS. Per determinare il salario assicurato nella previdenza professionale, dal salario determinante viene detratta la cosiddetta deduzione di coordinamento. Questa è fissata in cifre assolute nella legge (art. 8 cpv. 1 della legge federale del 25 giugno 1982¹⁹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità [LPP]). Attualmente ammonta a 25 725 franchi, ovvero a 7/8 della rendita massima annua di vecchiaia dell'AVS. L'importo di quest'ultima non verrà modificato con la presente modifica di legge, ragion per cui non è opportuno adeguare la deduzione di coordinamento. Lo stesso vale per il limite superiore del salario annuo (art. 8 cpv. 1 LPP), la soglia d'entrata (art. 7 cpv. 1 LPP), il salario coordinato minimo (art. 8 cpv. 2 LPP) e l'importo massimo annuo dei contributi al pilastro 3a (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 13 novembre 1985²⁰ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute).

Per evitare che gli istituti di previdenza debbano adeguare i propri piani di previdenza a causa della 13^a rendita di vecchiaia, nell'articolo 1 dell'ordinanza del 18 aprile 1984²¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalità andrà precisato che per la valutazione dell'adeguatezza dei piani di previdenza vanno considerate soltanto le rendite mensili di vecchiaia dell'AVS, mentre la 13^a rendita di vecchiaia va ignorata.

Assicurazione contro gli infortuni

Le rendite d'invalità secondo la legge federale del 20 marzo 1981²² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) sono concesse vita natural durante e in caso di contemporanea riscossione di una rendita del primo pilastro sono versate sotto forma di rendita complementare. Quest'ultima corrisponde alla differenza tra il 90 per cento del guadagno assicurato e la rendita dell'AI o dell'AVS (art. 20 cpv. 2 LAINF) Il termine generico «rendita AVS» utilizzato nell'articolo 20 capoverso 2 LAINF include anche le rendite di vecchiaia dell'AVS. Dato che sarà accordata sotto forma di supplemento in aggiunta alla rendita di vecchiaia dell'AVS e non inciderà quindi sull'ammontare delle rendite di vecchiaia, la 13^a rendita di vecchiaia non sarà presa in considerazione per il calcolo della rendita complementare. Lo stesso vale per il calcolo delle rendite complementari nel caso delle rendite per superstiti dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 31 cpv. 4 LAINF). Il versamento della 13^a rendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni.

Assicurazione militare

La rendita d'invalità accordata per una durata indeterminata dall'assicurazione militare è pagata come rendita di vecchiaia dal momento in cui l'assicurato invalido anticipa la riscossione della totalità della rendita di vecchiaia in virtù dell'articolo 40 capoverso 1 LAVS, ma al più tardi dal raggiungimento dell'età di riferimento secondo

19 RS 831.40

20 RS 831.461.3

21 RS 831.441.1

22 RS 832.20

l'articolo 21 capoverso 1 LAVS. La rendita di vecchiaia dell'assicurazione militare per gli assicurati invalidi è calcolata solo sulla metà del guadagno annuo determinante la rendita, indipendentemente dall'ammontare della rendita di vecchiaia dell'AVS (art. 47 della legge federale del 19 giugno 1992²³ sull'assicurazione militare). Nel caso delle rendite per superstiti dell'assicurazione militare non è invece previsto alcun coordinamento con le prestazioni dell'AVS. Il versamento della 13^a rendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni dell'assicurazione militare.

Assicurazione contro la disoccupazione

Secondo la legge del 25 giugno 1982²⁴ sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI), le persone pensionate anticipatamente possono ricevere indennità di disoccupazione. Gli assicurati possono ricevere simultaneamente prestazioni di vecchiaia e indennità di disoccupazione fino al momento in cui raggiungono l'età di riferimento secondo la legislazione AVS (art. 8 cpv. 1 lett. d LADI). Contrariamente all'espressione più generale «rendita di vecchiaia dell'AVS», l'espressione «prestazioni di vecchiaia dell'AVS» non si riferisce soltanto alla rendita di vecchiaia dell'AVS ma include anche la 13^a rendita di vecchiaia. Le prestazioni di vecchiaia dell'AVS sono dedotte dall'indennità di disoccupazione (art. 18c LADI). Anche la 13^a rendita di vecchiaia, che sarà versata a dicembre, sarà quindi dedotta dalle indennità di disoccupazione del mese di dicembre. Secondo la prassi dell'assicurazione contro la disoccupazione, questa deduzione sarà calcolata in proporzione al tasso di occupazione ricercato dagli assicurati.

Prestazioni transitorie

La riscossione di una rendita di vecchiaia del 1° pilastro preclude la riscossione di prestazioni transitorie secondo la legge federale del 19 giugno 2020²⁵ sulle prestazioni transitorie per i disoccupati anziani, dato che il diritto alle prestazioni transitorie si estingue in caso di riscossione anticipata della rendita di vecchiaia o al raggiungimento dell'età ordinaria di riferimento. Il versamento della 13^a rendita di vecchiaia non inciderà dunque sulle prestazioni transitorie.

4.2 Finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia

L'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia dal 2026 comporterà un netto aumento delle uscite dell'AVS a partire da quel momento. Di conseguenza, si registrerà un aumento in termini reali del contributo della Confederazione, che è definito in percentuale delle uscite dell'assicurazione. In mancanza di un finanziamento supplementare, le entrate dell'AVS sarebbero insufficienti per coprire le uscite correnti. A causa del deficit di ripartizione cumulato, il livello del Fondo di compensazione AVS scenderebbe rapidamente al di sotto della soglia legale del 100 per cento delle uscite di un anno dell'AVS.

Il presente progetto mira a limitare l'onere supplementare a carico della Confederazione e a garantire l'equilibrio finanziario dell'AVS fino al 2030 (v. n. 1.2.2). A tal

²³ RS 833.1

²⁴ RS 837.0

²⁵ RS 837.2

fine, il livello del Fondo di compensazione AVS è considerato quale valore di riferimento, in base alla sua evoluzione presumibile secondo le previsioni attuali. Per il periodo successivo, il Parlamento ha già incaricato il Consiglio federale di sottoporli un progetto sulla stabilizzazione dell'AVS (v. n. 1.1.2). Quest'ultimo potrà tenere conto della futura evoluzione finanziaria dell'assicurazione. Per allestire le prospettive finanziarie dell'AVS si adottano svariate ipotesi concernenti l'evoluzione demografica e quella economica. Sul lungo periodo le prospettive sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

La presentazione delle misure di finanziamento si basa sulle ripercussioni previste per il 2030 (ai prezzi del 2023). In quell'anno le uscite legate alla 13^a rendita di vecchiaia dovrebbero raggiungere circa 4,6 miliardi di franchi, un importo di cui la Confederazione in base all'ordinamento vigente assumerebbe automaticamente il 20,2 per cento, ovvero circa 950 milioni di franchi. Le rimanenti uscite, pari a circa 3,7 miliardi di franchi, sarebbero direttamente a carico dell'AVS (v. tabella 4 nell'allegato).

4.2.1 Contributo della Confederazione

In mancanza di una modifica di legge, la Confederazione assumerebbe automaticamente oltre un quinto delle spese supplementari connesse alla 13^a rendita di vecchiaia. Considerati i deficit strutturali attesi nel bilancio federale nei prossimi anni, nell'ordine di 3 miliardi di franchi all'anno, il contributo della Confederazione, attualmente pari al 20,2 per cento, verrà ridotto al 19,5 per cento delle uscite dell'AVS fino all'entrata in vigore della prossima riforma dell'assicurazione (v. n. 1.2.2). In questo modo la Confederazione finanzia circa un decimo delle spese connesse alla 13^a rendita di vecchiaia. Nel 2030 il contributo della Confederazione alle uscite annue dell'AVS ammonterà presumibilmente a circa 12,3 miliardi di franchi. L'onere supplementare a carico della Confederazione nel 2030 si ridurrà dai circa 950 milioni di franchi previsti con l'attuale quota del 20,2 per cento a circa 500 milioni di franchi. La Confederazione parteciperà dunque alle spese connesse alla 13^a rendita di vecchiaia nella misura di circa 500 milioni di franchi (v. tabella 6 nell'allegato).

Queste ripercussioni finanziarie per la Confederazione sono indicate ai prezzi del 2023, come pure le prospettive finanziarie dell'AVS in generale. Il preventivo e il piano finanziario della Confederazione, invece, sono indicati ai prezzi correnti. Per poter effettuare un confronto diretto tra l'onere supplementare derivante per la Confederazione dalla 13^a rendita di vecchiaia e l'evoluzione delle finanze federali, nelle tabelle 7 e 8 dell'allegato le ripercussioni finanziarie delle misure e le prospettive finanziarie sono illustrate anche ai prezzi correnti.

4.2.2 AVS

Secondo l'articolo 107 capoverso 3 LAVS, il Fondo di compensazione non deve, di regola, scendere sotto l'importo delle uscite di un anno. Con la riduzione del contributo federale proposta e senza entrate supplementari, nel 2030 il livello del Fondo di

4.4 **Attuazione**

Il versamento della 13^a rendita di vecchiaia spetterà agli organi esecutivi dell'AVS (casse di compensazione AVS e UCC; art. 63 e art. 71 LAVS). L'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia comporterà costi per i necessari adeguamenti tecnici e amministrativi. I costi per le casse di compensazione saranno coperti tramite i contributi per le spese di amministrazione versati dagli affiliati (datori di lavoro, lavoratori indipendenti, persone senza attività lucrativa e persone affiliate facoltativamente). Benché non sia possibile stimare i costi di adeguamento che dovranno essere sostenuti dalle casse di compensazione, questi non dovrebbero essere sproporzionati. La 13^a rendita di vecchiaia verrebbe versata con la rendita di dicembre e il diritto al versamento degli arretrati si estinguerebbe con il decesso dell'assicurato. Questo permetterebbe di evitare complesse procedure di versamento di prestazioni arretrate. Le rendite di vecchiaia sono calcolate con un software di calcolo comune (ACOR), messo a disposizione dall'UCC e utilizzato da tutte le casse di compensazione. Le casse di compensazione comunicano al registro delle rendite, anch'esso gestito dall'UCC, tutte le prestazioni versate. In seguito all'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia occorrerà adeguare il software di calcolo e il registro delle rendite. I costi per l'attuazione degli adeguamenti tecnici presso l'UCC sono stimati a circa 1,9 milioni di franchi, quelli per la gestione corrente dei sistemi informatici a circa 900 000 franchi all'anno (fr. 72 000 per la gestione del registro delle rendite e fr. 828 000 per le spese per il personale per la gestione dei casi da parte della Cassa svizzera di compensazione). Le relative spese saranno a carico dell'AVS.

5 **Commento ai singoli articoli**

5.1 **Disegno concernente l'attuazione della 13^a rendita di vecchiaia**

5.1.1 **Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)**

Art. 24b, secondo periodo

Se una persona soddisfa contemporaneamente le condizioni per la concessione di una rendita vedovile e di una rendita di vecchiaia o di una rendita secondo la LAI, è versata soltanto la rendita più elevata (art. 24b LAVS). Per questo calcolo comparativo verrà considerata la rendita annua comprensiva della 13^a rendita di vecchiaia.

Poiché la rendita di vecchiaia dell'AVS va intesa in senso stretto, ovvero senza la 13^a rendita di vecchiaia (che verrà versata quale supplemento separato), in tal caso occorre chiarire che la 13^a rendita verrà presa in considerazione. Per completezza, la stessa precisazione viene apportata per il supplemento di rendita destinato alle donne della generazione di transizione secondo l'articolo 34^{bis} LAVS.

Art. 34^{ter} 1b. 13a rendita di vecchiaia

Cpv. 1: il diritto alla rendita di vecchiaia dell'AVS nasce il primo giorno del mese successivo al raggiungimento dell'età di riferimento e si estingue con la morte dell'avente diritto (art. 21 cpv. 2 LAVS). Una persona che non riceve (più) la rendita di vecchiaia non avrà pertanto più diritto nemmeno alla 13^a rendita di vecchiaia. I beneficiari di una rendita di vecchiaia che decederanno tra gennaio e novembre non avranno diritto alla rendita di vecchiaia a dicembre e quindi nemmeno alla 13^a rendita di vecchiaia. Le persone a cui la rendita di vecchiaia non è versata mensilmente, per motivi amministrativi o perché così previsto da una convenzione internazionale, avranno comunque diritto alla 13^a rendita di vecchiaia, se saranno in vita all'inizio di dicembre. In tali casi le persone in questione avranno diritto alla rendita nel mese di dicembre, ma la modalità di versamento sarà diversa.

In caso di riscossione anticipata della totalità o di una parte della rendita, la 13^a rendita di vecchiaia sarà versata proporzionalmente all'importo delle rendite anticipate riscosse nell'anno civile in questione. In caso di rinvio della rendita, la 13^a rendita di vecchiaia sarà versata soltanto dal momento in cui l'assicurato riscuoterà almeno una parte della rendita. In tal caso, l'importo della 13^a rendita di vecchiaia corrisponderà a un dodicesimo delle rendite di vecchiaia non rinviate e riscosse nell'anno civile in questione.

Il diritto alla 13^a rendita di vecchiaia spetterà esclusivamente ai beneficiari di una rendita di vecchiaia dell'AVS. La 13^a rendita di vecchiaia non sarà quindi versata ai beneficiari di una rendita per superstiti, di una rendita per figli o di una rendita completa.

Cpv. 2: essendo versata quale supplemento alla rendita di vecchiaia annua, la 13^a rendita di vecchiaia non concernerà le disposizioni che si basano sulla rendita mensile o annua, tra cui quelle relative alla limitazione delle rendite, agli accrediti per compiti educativi e per compiti assistenziali o l'importo massimo della rendita di vecchiaia, il quale non terrà conto della 13^a rendita di vecchiaia (né per le persone sole né per le coppie sposate). Per quanto concerne il supplemento di vedovanza, essendo una componente della rendita di vecchiaia, esso verrà considerato nel calcolo della 13^a rendita. Per contro, il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione introdotto con la riforma AVS 21 non è una componente della rendita di vecchiaia e dunque non inciderà sull'importo della 13^a rendita. Inoltre, esso sarà versato indipendentemente dalla 13^a rendita.

La 13^a rendita di vecchiaia ammonterà a un dodicesimo delle rendite mensili riscosse da gennaio a dicembre. Tutti i cambiamenti eventualmente sorti nel corso di un anno civile (p. es. ripartizione dei redditi) verranno quindi considerati nel calcolo della 13^a rendita di vecchiaia.

Cpv. 3: la 13^a rendita di vecchiaia sarà versata nel mese di dicembre. Conformemente all'articolo 44 capoverso 2 LAVS, le rendite il cui importo non supera il 20 per cento della rendita minima completa sono versate una volta all'anno. Il versamento dell'importo cumulato di queste rendite, che sono molto basse, può avvenire in qualsiasi momento dell'anno. Per questo motivo, è necessario prevedere un'eccezione al pagamento della rendita a dicembre. Le condizioni di diritto restano tuttavia invariate. Nei

casi in cui la rendita è versata una sola volta all'anno, la 13^a rendita di vecchiaia sarà dunque versata allo stesso momento della rendita di vecchiaia.

Art. 46 cpv. 2^{bis}

La nuova norma costituzionale si prefigge di migliorare la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia, in particolare di quelle più basse, e di consentire una migliore copertura del fabbisogno vitale (art. 112 cpv. 2 lett. b Cost.). Per contro, non ha lo scopo di migliorare la situazione finanziaria degli eredi. Poiché l'articolo 24 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006²⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) stabilisce che il diritto alle prestazioni arretrate si estingue cinque anni dopo la fine del mese per il quale la prestazione è dovuta, occorre prevedere una deroga esplicita a questa disposizione. Il diritto al pagamento a posteriori della 13^a rendita di vecchiaia si estinguerà quindi con il decesso dell'assicurato e le 13^e rendite eventualmente ancora dovute non verranno versate agli eredi.

La deroga all'articolo 24 LPGA stabilita in questo articolo si applicherà soltanto all'estinzione del diritto in seguito al decesso dell'assicurato. In tutti gli altri casi continuerà dunque ad applicarsi il termine di prescrizione generale di cinque anni per le prestazioni esigibili di cui all'articolo 24 LPGA.

5.1.2 Modifica di altri atti normativi

Legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI)

Art. 37 cpv. 1

Conformemente all'iniziativa, la 13^a rendita di vecchiaia sarà concessa soltanto sulle rendite di vecchiaia, ma non su quelle d'invalidità. Poiché il tenore della vigente versione tedesca non è palese, contrariamente a quello delle versioni francese e italiana, lo si adegua alle altre versioni linguistiche. La modifica di questa disposizione non comporta alcuna modifica materiale: la rendita di vecchiaia dell'AVS cui si rimanda è intesa in senso stretto, ovvero senza la 13^a rendita di vecchiaia, che costituisce un supplemento separato dalla rendita.

Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC)

Art. 11 cpv. 3 lett. i

In linea di principio, le prestazioni complementari corrispondono alla differenza tra le spese riconosciute e i redditi computabili. La 13^a rendita di vecchiaia sarà esplicitamente esclusa dai redditi computabili, come previsto dalla disposizione costituzionale.

5.2 Disegno concernente il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia

5.2.1 Decreto federale sul finanziamento supplementare dell'AVS mediante l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto

Art. 130 cpv. 3^{quinquies} e 3^{sexies}

Il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia proposto prevede un aumento dell'IVA. Per questo motivo l'articolo 130 Cost. va completato con i due nuovi capoversi 3^{quinquies} e 3^{sexies}. Poiché l'aumento dell'IVA necessita di una modifica costituzionale, l'integrazione summenzionata sottostà a referendum obbligatorio e richiede l'accettazione della maggioranza del Popolo e dei Cantoni.

Cpv. 3^{quinquies}: questo capoverso è la base costituzionale per l'aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali volto a garantire il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia e l'equilibrio finanziario dell'AVS. La competenza per l'aumento delle aliquote IVA viene delegata al Consiglio federale.

Cpv. 3^{sexies}: questo capoverso chiarisce che le entrate derivanti dagli aumenti delle aliquote IVA di cui al capoverso 3^{quinquies} saranno destinati integralmente al finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia.

5.2.2 Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 103 Contributo della Confederazione

Il contributo della Confederazione verrà ridotto dall'attuale 20,2 per cento al 19,5 per cento delle uscite annue dell'AVS, affinché i deficit strutturali della Confederazione non aumentino eccessivamente in seguito all'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia. Una soluzione successiva sarà introdotta con la prossima riforma dell'AVS.

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni sociali

6.1.1 Ripercussioni sull'AVS

La tabella seguente riepiloga le ripercussioni finanziarie del progetto sull'AVS con una riduzione del contributo della Confederazione al 19,5 per cento e un aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali (v. n. 4.2). L'anno di riferimento è il 2030, ai prezzi del 2023. Gli importi nella tabella sono arrotondati al milione di franchi più vicino. In allegato sono riportate le proiezioni delle ripercussioni finanziarie delle misure previste (v. tabella 6 nell'allegato) come pure il corrispondente bilancio dell'AVS (v. tabella 5 nell'allegato).

La quota del contributo della Confederazione verrà ridotta fino all'entrata in vigore della prossima riforma dell'AVS (v. n. 4.2.1). Il contenuto e la data di entrata in vigore della riforma in questione non sono ancora noti. Per le previsioni successive al 2030, si parte per il momento dal presupposto che nel 2031 il contributo della Confederazione risalirà al livello attuale del 20,2 per cento. In aggiunta, nelle tabelle 9 e 10 dell'allegato sono indicate le prospettive finanziarie e le ripercussioni finanziarie in base all'ipotesi che il contributo della Confederazione resti al 19,5 per cento.


Tabella 6-1

Variazione del conto dell'AVS nel 2030

In milioni di franchi, ai prezzi del 2023

Misure	Variazione delle uscite	Variazione delle entrate
13 ^a rendita di vecchiaia	4609	
Aumento netto del contributo della Confederazione		490
di cui: aumento del contributo della Confederazione dovuto alla variazione delle uscite	931	
di cui: riduzione del contributo della Confederazione al 19,5 % delle uscite	-441	
Aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali		2566
Totale delle uscite e delle entrate	4609	3056

I grafici seguenti mostrano l'evoluzione del risultato di ripartizione e del livello del Fondo di compensazione AVS secondo l'ordinamento vigente e, senza la 13a rendita di vecchiaia, da un lato, e con la 13a rendita di vecchiaia e le misure di finanziamento proposte, dall'altro.



Dopo il 2030, a causa dell'evoluzione demografica, occorreranno misure supplementari per stabilizzare le finanze dell'AVS. Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di sottoporgli entro la fine del 2026 una proposta di riforma tesa a stabilizzare le finanze dell'AVS negli anni 2030–2040.

Tabella 6-2

Risultato di ripartizione e livello del Fondo di compensazione AVS

In milioni di franchi, ai prezzi del 2023

	Finanzia- mento	Risultato di ripar- tizione 2026	Livello del fondo in % delle uscite 2026	Risultato di ripar- tizione 2030	Livello del fondo in % delle uscite 2030	Livello del fondo in % delle uscite 2033
AVS senza 13 ^a ren- dita di vec- chiaia	-	2880	115	1170	122	115
Con 13 ^a ren- dita di vec- chiaia, senza misure	-	-438	100	-2508	83	60
Con 13 ^a ren- dita di vec- chiaia, con mi- sure	0,7 punti percen- tuali di IVA	1057	103	-383	100	88

6.1.2 Ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali

Il progetto non avrà ripercussioni sulle altre assicurazioni sociali. Per quanto concerne le prestazioni complementari, la 13^a rendita di vecchiaia sarà esplicitamente esclusa dai redditi computabili.

6.2 Ripercussioni per la Confederazione

6.2.1 Contributo della Confederazione alle uscite dell'AVS

Attualmente la Confederazione partecipa alle uscite complessive dell'AVS nella misura del 20,2 per cento. Con l'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia le uscite dell'AVS aumenteranno ulteriormente, il che farebbe crescere di conseguenza anche la quota a carico della Confederazione. Tuttavia, il progetto prevede di ridurre il contributo della Confederazione al 19,5 per cento. In questo modo, le uscite supplementari della Confederazione derivanti dalla 13^a rendita di vecchiaia saranno inferiori e l'onere per le finanze federali risulterà minore. Ciononostante, la Confederazione finanzia circa un decimo delle 13^e rendite di vecchiaia. Le sue maggiori uscite derivanti dalla 13^a rendita di vecchiaia dovrebbero ammontare a circa 450 milioni di franchi nel 2026 e raggiungere già circa 500 milioni di franchi nel 2030.

6.2.2 IVA

Un aumento delle aliquote IVA a favore dell'AVS determinerebbe un incremento delle entrate e delle uscite senza incidenza sul bilancio federale. Per i suoi consumi e i suoi investimenti, però, la Confederazione sarebbe interessata dall'aumento delle aliquote d'imposta esattamente come le imprese e le economie domestiche private.

Per adempiere i suoi compiti sovrani, la Confederazione acquista beni e servizi sui quali viene riscossa l'IVA. Nel caso delle prestazioni esenti dall'IVA e delle attività sovrane, la Confederazione non può dedurre l'IVA che grava sulle prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente, cosicché risulta gravata da una tassa occulta. L'entità della tassa occulta può tuttavia essere stimata soltanto approssimativamente. Con l'innalzamento delle aliquote IVA essa crescerebbe lievemente. In base alle stime dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), un aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali genererebbe uscite supplementari per la Confederazione nell'ordine di 70 milioni di franchi (stato: 2021) per l'acquisto di beni e servizi.

La Confederazione in quanto datore di lavoro sarebbe interessata da un probabile aumento a medio termine degli oneri salariali. L'aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali farebbe salire l'indice nazionale dei prezzi al consumo (IPC) di circa lo 0,36 per cento, il che potrebbe ripercuotersi sulla crescita salariale nell'ambito della politica salariale della Confederazione. Se i salari fossero integralmente adeguati al rincaro, a fronte di uscite per il personale pari a 8,6 miliardi di franchi (conto consolidato del 2021) si registrerebbe un incremento delle spese pari a circa 31 milioni di franchi. È tuttavia possibile che l'aumento dell'IVA non venga ripercosso integralmente sui clienti e che quindi l'IPC cresca in misura minore (v. n. 6.4.1). Il rincaro è

peraltro soltanto uno di più fattori che influiscono sull'evoluzione dei salari della Confederazione.

Poiché le rendite AVS vengono adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari, un aumento dell'IVA comporterebbe presumibilmente anche un aumento delle uscite dell'AVS. La Confederazione vi parteciperebbe con il suo contributo a favore dell'AVS.

L'effetto frenante dell'aumento dell'IVA sulla crescita economica inciderebbe inoltre probabilmente sulle entrate della Confederazione. Secondo diverse stime, le entrate fiscali dovrebbero subire una flessione più o meno identica a quella della crescita economica²⁷.

Nel complesso, le potenziali maggiori uscite generate dall'aumento dell'IVA per la Confederazione sono stimate a circa 100 milioni di franchi.

6.2.3 Imposte sul reddito (imposta federale diretta)

La 13^a rendita di vecchiaia sarà imponibile come reddito dei beneficiari, il che genererà entrate supplementari derivanti dalle imposte sul reddito. Le stime dell'AFC circa le ripercussioni finanziarie sulle imposte sul reddito si basano sulla statistica dell'imposta federale diretta. I dati impiegati riguardano tutte le persone soggette al pagamento dell'imposta federale diretta. Essi comprendono in particolare informazioni circa lo stato civile, la situazione occupazionale (con reddito da attività lucrativa o in forma di rendita), il reddito imponibile, il numero di deduzioni per i figli nonché le deduzioni assicurative, per le persone sposate, per le coppie di coniugi che conseguono due redditi e per il pilastro 3a. Non vi sono invece informazioni sulla quota del reddito da attività lucrativa o in forma di rendita rispetto al reddito complessivo dei singoli contribuenti. Le informazioni in questione sono pertanto insufficienti per stimare con precisione le ripercussioni fiscali del progetto, ragion per cui le stime si basano anche su altre ipotesi. I risultati si fondano sulla statistica dell'imposta federale diretta del 2020 e su una proiezione delle ripercussioni per il 2026. Il concetto di reddito utilizzato per l'attribuzione della rendita supplementare è il reddito netto modificato, ovvero il reddito imponibile più le deduzioni per i figli e le deduzioni assicurative, per le persone sposate, per le coppie di coniugi che conseguono due redditi e per il pilastro 3a.

La stima si basa sulla somma complessiva delle 13^e rendite di vecchiaia da versare, che ammonterà, previa deduzione della quota versata all'estero (570 mio. fr.), a circa 3,6 miliardi di franchi. Circa la metà di questo importo sarà versato a coppie sposate e l'altra metà a persone non sposate. La stima è effettuata in due tappe.

Prima tappa: la prima tappa della stima consiste nel ripartire l'importo di circa 3,6 miliardi di franchi tra tutti i beneficiari di rendite che figurano nella statistica dell'imposta federale diretta. La somma delle 13^e rendite viene ripartita nel modo seguente: a ogni beneficiario di rendita viene attribuito un reddito supplementare che corrisponde

²⁷ Frank Bodmer, Eine Analyse der Einnahmenschwankungen, Working Paper 7/2003, Berna, 2003.

almeno alla rendita minima e al massimo alla rendita massima. Per le persone non sposate la rendita minima è di 1225 franchi e la rendita massima di 2450 franchi, mentre per le coppie sposate rispettivamente di 2450 e 3675 franchi. Alle persone con i redditi più alti viene attribuita la rendita massima e a quelle con i redditi più bassi la rendita minima. Alle persone nella fascia intermedia viene attribuita una rendita compresa tra la rendita minima e quella massima in base a un parametro di aumento fissato con un procedimento iterativo, in modo che la somma delle rendite attribuite corrisponda all'importo di 3,6 miliardi di franchi. Il risultato di questa prima tappa è un aumento stimato del reddito imponibile di ogni beneficiario di rendita.

Seconda tappa: la seconda tappa consiste nel valutare l'onere fiscale per l'imposta federale diretta e le imposte sul reddito cantonali prima e dopo l'aumento di reddito generato dalla 13^a rendita di vecchiaia. Dalla differenza risultano le maggiori entrate fiscali stimate in base alla somma delle 13^e rendite da versare.

Nel complesso, le potenziali maggiori entrate generate dalla 13^a rendita di vecchiaia in seguito all'aumento del gettito dell'imposta federale diretta sono stimate a 137 milioni di franchi.

6.3 Riperussioni per i Cantoni e i Comuni

I Cantoni non partecipano al finanziamento dell'AVS e sarebbero quindi interessati solo indirettamente dall'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia, ad esempio per i maggiori oneri legati all'aumento dell'IVA. Le riperussioni per i Cantoni e i Comuni nella loro veste di consumatori, investitori e datori di lavoro corrisponderebbero sostanzialmente alle riperussioni previste per la Confederazione (v. n. 6.2). Si rimanda pertanto alle spiegazioni esposte in precedenza.

6.3.1 IVA

Le riperussioni finanziarie effettive per i Cantoni e i Comuni sarebbero maggiori di quelle per la Confederazione in particolare nel settore fiscale. In base alle stime dell'AFC, un aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali genererebbe uscite supplementari per i Cantoni nell'ordine di circa 80 milioni di franchi (stato: 2021) per l'acquisto di beni e servizi. Per i Comuni le uscite supplementari dovrebbero aggirarsi attorno ai 95 milioni di franchi (stato: 2021).

Nel 2021 le uscite per il personale dei Cantoni sono ammontate a circa 31 miliardi di franchi²⁸. Se l'innalzamento dell'IVA di 0,7 punti percentuali fosse ripercosso interamente sui clienti e i salari venissero adeguati al conseguente rincaro dello 0,36 per cento, ne risulterebbero uscite per il personale supplementari per circa 112 milioni di franchi. Anche i Comuni registrerebbero presumibilmente uscite per il personale più elevate. Nel 2021 le uscite per il personale dei Comuni sono ammontate a circa

²⁸ Statistica finanziaria nazionale, disponibile all'indirizzo www.data.finance.admin.ch > Finanze pubbliche svizzere (consultato il 16.10.2024).

15,9 miliardi di franchi²⁹. Un aumento corrispondente al rincaro genererebbe quindi uscite per il personale supplementari pari a circa 57 milioni di franchi. È tuttavia possibile che l'aumento dell'IVA non venga ripercosso interamente sui clienti e che l'IPC e le uscite per il personale crescano dunque in misura minore.

L'effetto frenante dell'aumento dell'IVA sulla crescita economica dovrebbe inoltre incidere sulle restanti entrate fiscali dei Cantoni e dei Comuni in modo simile all'effetto per la Confederazione.

Nel complesso, le potenziali maggiori uscite generate dalla 13^a rendita di vecchiaia in seguito all'aumento dell'IVA sono stimate a 192 milioni di franchi per i Cantoni e a 152 milioni di franchi per i Comuni.

6.3.2 Imposte sul reddito cantonali

Le stime delle maggiori entrate generate dall'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia sono analoghe a quelle relative alle ripercussioni per l'imposta federale diretta (v. n. 6.2). Le stime delle ripercussioni finanziarie per quanto concerne le imposte sul reddito cantonali sono però più incerte di quelle relative all'imposta federale diretta. Il motivo sta nel fatto che il reddito imponibile indicato nella statistica dell'imposta federale diretta si riferisce all'imposta federale diretta. Le stime si basano sull'ipotesi che il reddito imponibile per l'imposta sul reddito cantonale corrisponda a quello per l'imposta federale diretta. Dato che il reddito imponibile a livello cantonale è tendenzialmente inferiore a quello per l'imposta federale diretta, le ripercussioni finanziarie per le imposte sul reddito cantonali risultano lievemente sopravvalutate. Questo è riconducibile al fatto che a fronte di un reddito imponibile inferiore l'aliquota fiscale marginale è leggermente inferiore, il che riduce l'impatto finanziario.

Oltre alle ripercussioni finanziarie per le imposte sul reddito cantonali, sui Cantoni ricadrà anche una parte delle ripercussioni dell'imposta federale diretta, a causa della loro quota del 21,2 per cento.

Nel complesso, le maggiori entrate generate dalla 13^a rendita di vecchiaia in seguito all'aumento del gettito delle imposte sul reddito cantonali sono stimate a 462 milioni di franchi.

6.3.3 Ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

È palese che il progetto non avrà ripercussioni particolari per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Le relative questioni non sono dunque state approfondite.

²⁹ Statistica finanziaria nazionale, disponibile all'indirizzo www.data.finance.admin.ch > Finanze pubbliche svizzere (consultato il 16.10.2024).

6.4 Ripercussioni sull'economia

6.4.1 Ripercussioni sui consumatori

Un aumento dell'IVA incide sul livello generale dei prezzi e quindi indirettamente sul potere d'acquisto delle economie domestiche. Di norma, e a seconda della situazione concorrenziale e del potere di mercato, le imprese lo ripercuotono sui consumatori, il che si traduce in un innalzamento dei prezzi dei beni e dei servizi. La ripercussione può avere luogo soltanto in parte oppure su un arco di tempo più lungo e in modo graduale. Questo significa che in generale un aumento delle aliquote IVA non si ripercuote sui prezzi né in misura integrale né necessariamente in tempi brevi, bensì sull'arco di diversi anni. Va inoltre rilevato che a vari beni e servizi non si applica l'IVA o vi si applica un'aliquota ridotta. Di conseguenza, a prescindere dall'entità del trasferimento sui consumatori, l'aumento dell'imposta non si ripercuote necessariamente in misura integrale sul livello generale dei prezzi.

In Svizzera, quando è stata introdotta l'IVA nel 1995 e quando ne è stata aumentata l'aliquota a favore dell'AVS nel 1999, l'onere supplementare è stato trasferito sui consumatori nella misura rispettivamente del 75 e del 65 per cento³⁰.

I dati empirici disponibili non permettono di fare previsioni precise sulle ripercussioni del proposto aumento delle aliquote IVA sul livello dei prezzi (IPC).

Presupponendo una ripercussione integrale sui clienti, un aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali dovrebbe determinare un incremento dell'IPC di circa lo 0,36 per cento. I prezzi più elevati comporterebbero un calo della domanda generale. *Ceteris paribus*, quale reazione degli attori economici i consumi delle economie domestiche potrebbero diminuire quantitativamente, così come gli investimenti delle imprese, anche se spesso l'annuncio di un aumento dell'IVA genera un incremento dei consumi prima dell'entrata in vigore delle nuove aliquote.

L'eventuale conseguente flessione della performance economica sarebbe però limitata da altri fattori. L'esportazione di beni e servizi è esente dall'IVA e quindi non risentirebbe del suo aumento. Inoltre, il calo della domanda in Svizzera non riguarderebbe soltanto i beni e i servizi prodotti nel Paese, ma anche quelli importati. Di conseguenza si ripercuoterebbe soltanto in parte sulla performance economica nazionale. Va poi considerato che le economie domestiche potrebbero decidere di ridurre i loro risparmi per mantenere lo stesso livello quantitativo di consumi.

Agli effetti negativi dell'aumento dell'IVA sul consumo si contrappone il fatto che i beneficiari di una rendita di vecchiaia trarranno vantaggio dal versamento della 13^a rendita di vecchiaia e disporranno quindi di un reddito più elevato, il che accrescerà il loro potere d'acquisto. Tra i beneficiari di rendita, il tasso di consumo, ovvero la quota delle uscite destinate al consumo sul reddito complessivo, è superiore alla media rispetto alle altre fasce di età. Secondo l'indagine sul budget delle economie domestiche dell'Ufficio federale di statistica (UST), nella fascia d'età degli ultrasessantacinquenni tra il 2018 e il 2019 il tasso di consumo è stato del 91 per cento tra le economie domestiche composte da una persona sola e dell'89 per cento tra le coppie.

³⁰ Cfr. il messaggio del 25 giugno 2008 concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto, FF 2008 6033, in particolare 6238 segg.

Le economie domestiche più giovani composte sia da una persona sola (77 %) che da coppie (68 %) e coppie con figli (71 %) hanno impiegato una quota nettamente inferiore del loro reddito per le spese di consumo³¹. Considerato il tasso di consumo relativamente elevato degli ultrasessantacinquenni, la maggioranza del loro reddito supplementare verrà probabilmente speso per il consumo, in particolare nelle economie domestiche con risorse finanziarie modeste.

6.4.2 Ripercussioni sulle imprese

Siccome l'IVA può essere ripercossa sui consumatori, l'aumento delle aliquote d'imposta non avrebbe conseguenze dirette sui costi di produzione. Le esperienze del passato e quelle di altri Paesi indicano tuttavia che le imprese scelgono diverse strategie per compensare l'aumento dell'IVA. A seconda della situazione concorrenziale e del potere di mercato, possono ad esempio ripercuotere soltanto una parte dell'aumento dell'IVA sui prezzi e cercare di compensare internamente l'onere supplementare residuo o cercare di addossare l'incremento ai fornitori.

Se le imprese non possono ripercuotere la totalità dell'aumento dell'IVA, per quelle in settori fortemente concorrenziali può risultare una pressione sui margini di guadagno. Inoltre, l'incremento dei prezzi al consumo indotto dall'aumento dell'IVA può comportare richieste di aumenti salariali. Le imprese che forniscono prestazioni escluse dall'IVA e quelle che non sono soggette all'imposta perché conseguono un fatturato annuo troppo basso non possono dedurre l'IVA che grava sulle prestazioni precedenti a titolo di imposta precedente. Esse sono quindi gravate da una tassa occulta, il cui importo (stimabile solo approssimativamente) aumenterebbe con l'innalzamento dell'IVA. In base alle stime approssimative dell'AFC la tassa occulta indotta da un aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali ammonterebbe a circa 240 milioni di franchi nei settori della formazione, della salute, dello sport e della cultura (tanto nel settore pubblico che in quello privato).

Vanno inoltre considerati i costi di attuazione (p. es. costi informatici) per le imprese soggette all'IVA. L'AFC stima questi costi nell'ordine di 150–200 milioni di franchi a ogni modifica di tutte le aliquote d'imposta. Inoltre, le imprese soggette all'IVA necessitano di un lasso di tempo sufficiente per attuare una modifica delle aliquote. Per le imprese, dunque, questo comporterà un onere notevole in termini di personale e risorse finanziarie. Idealmente servirebbe un anno a partire dalla fissazione delle nuove aliquote. In caso di minor tempo, a seconda delle circostanze le imprese che forniscono prestazioni periodiche con anticipi (p. es. abbonamenti) non potranno fatturare le proprie prestazioni applicando l'aliquota più elevata. Questo accade quando la nuova aliquota (più elevata) non è definitiva al momento della fatturazione e il cliente rifiuta una fatturazione a posteriori. Ciononostante, anche queste imprese dovranno adempiere correttamente i loro obblighi di dichiarazione nei confronti dell'AFC. Anche l'AFC necessiterà di tempo e risorse sufficienti per poter adeguare alle nuove aliquote i sistemi informatici che le imprese soggette all'IVA dovranno

³¹ Disponibile all'indirizzo www.bfs.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Reddito, consumo e patrimonio > Redditi e spese delle economie domestiche > Spese delle economie domestiche > (stato: 8.8.2024).

utilizzare per adempiere i loro obblighi di dichiarazione. Secondo le stime dell'AFC, le spese di sviluppo a livello informatico ammonterebbero a circa 200 000 franchi (escluse le spese interne all'AFC per la direzione di progetti, test ecc.).

6.4.3 L'IVA nell'UE

Negli ultimi decenni, sempre più Paesi in tutto il mondo hanno introdotto un'imposta sul valore aggiunto. Nell'UE tutti i Paesi ne prevedono una, le cui aliquote sono andate aumentando nel corso dei decenni. L'aliquota normale dell'8,1 per cento applicata in Svizzera è nettamente inferiore a quella dei Paesi dell'UE. Nel 2022, infatti, in nessuno dei Paesi considerati l'aliquota normale era inferiore al 17 per cento. Le aliquote più alte si riscontravano in Ungheria (27 %) nonché in Svezia, Danimarca e Croazia (25 %) ³².

Tabella 6-3

Aliquote IVA in Svizzera e nell'UE a confronto

	Introdu- zione	1976 Aliquota normale	1996 Aliquota normale	2006 Aliquota normale	2022 Aliquota normale	2022 Aliquote ri- dotte/aliquote speciali
Belgio	1971	18,0	21,0	21,0	21,0	6,0/12,0
Bulgaria	1994	–	22,0	20,0	20,0	9,0
Repubblica ceca	1993	–	22,0	19,0	21,0	10,0/15,0
Danimarca	1967	15,0	25,0	25,0	25,0	
Germania	1968	11,0	15,0	16,0	19,0	7,0
Estonia	1991	–	18,0	18,0	20,0	9,0
Grecia	1987	–	18,0	19,0	24,0	6,0/13,0
Spagna	1986	–	16,0	16,0	21,0	4,0/10,0
Francia	1968	20,0	20,6	19,6	20,0	2,1/5,5/10,0
Croazia	1998	–	–	22,0	25,0	5,0/13,0
Irlanda	1972	20,0	21,0	21,0	23,0	4,8/9,0/13,5
Italia	1973	12,0	19,0	20,0	22,0	5,0/10,0
Cipro	1992	–	8,0	15,0	19,0	5,0/9,0
Lettonia	1995	–	18,0	21,0	21,0	5,0/12,0

³² Unione europea, Norme e aliquote IVA, disponibile sul sito Internet europa.eu/youreurope > Your Europe > Imprese > Fiscalità > IVA > Norme e aliquote IVA (consultato il 16.10.2024).

Lituania	1994	–	18,0	18,0	21,0	5,0/9,0
Lussemburgo	1970	10,0	15,0	15,0	17,0	3,0/8,0/14,0
Ungheria	1988	–	25,0	20,0	27,0	5,0/18,0
Malta	1995	–	15,0	18,0	18,0	5,0/7,0
Paesi Bassi	1969	18,0	17,5	19,0	21,0	9,0
Austria	1973	18,0	20,0	20,0	20,0	10,0/13,0
Polonia	1993	–	22,0	22,0	23,0	5,0/8,0
Portogallo	1986	–	17,0	21,0	23,0	6,0/13,0
Romania	1993	–	18,0	19,0	19,0	5,0/9,0
Slovenia	1999	–	–	20,0	22,0	5,0/9,5
Slovacchia	1993	–	23,0	19,0	20,0	10,0
Finlandia	1994	–	22,0	22,0	24,0	10,0/14,0
Svezia	1969	17,7	25,0	25,0	25,0	6,0/12,0
Svizzera	1995	–	6,5	7,6	8,1 *	2,6/3,8*

* Svizzera: aliquote applicate dall'1.1.2024 (aliquote precedenti: 7,7 % / 2,5 % / 3,7 %)

6.4.4 Ripercussioni sull'economia

In generale i consumi rappresentano una base imponibile ampia e stabile che conferisce all'IVA un alto potenziale di entrate fiscali.

Il ridotto potere d'acquisto delle economie domestiche private può frenare i consumi. Questo può avere anche altre ripercussioni sulla dinamica economica, come ad esempio una riduzione della domanda di lavoro. In generale, dunque, si può presumere un freno alla crescita economica, ma poi, grazie a vari meccanismi di adeguamento dei salari e dei prezzi indotti da questo rallentamento, l'economia dovrebbe tornare, partendo da un livello leggermente inferiore del PIL, al grado di crescita nel lungo periodo registrato prima dell'aumento dell'IVA.

In base a un modello elaborato dall'istituto di ricerca economica BAK Basel su incarico dell'UFAS per la riforma Previdenza per la vecchiaia 2020, nel lungo periodo l'aumento delle aliquote IVA si ripercuote sul livello dei consumi in misura pari circa al 50 per cento. Applicando questo modello all'aumento proposto con il presente progetto si rileva una riduzione a lungo termine del livello dei consumi stimata allo 0,35 per cento circa. Il livello del PIL reale scenderebbe rispetto a quello precedente e l'occupazione potrebbe calare leggermente. Per un aumento significativo delle aliquote IVA di circa 3 punti percentuali l'istituto BAK Basel aveva calcolato un lieve calo del livello del PIL pari a circa lo 0,2 per cento nel lungo periodo. L'aumento di 0,7 punti percentuali proposto con il presente progetto per il finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia intaccerebbe dunque il PIL in misura minore e non avrebbe

praticamente ripercussioni sulle prospettive di crescita dell'economia svizzera nel lungo periodo³³.

6.5 Ripercussioni sulla società

La 13^a rendita di vecchiaia migliorerà il reddito complessivo e quindi la situazione finanziaria dei beneficiari di rendite di vecchiaia dell'AVS. Il loro potere d'acquisto risulterà dunque rafforzato.

Il calo del potere d'acquisto in seguito a un aumento delle aliquote IVA non tocca tutti i gruppi della popolazione in modo uniforme. Le economie domestiche con un reddito basso consumano generalmente una parte del reddito disponibile maggiore rispetto a quelle con un reddito più elevato. Ciò significa che un aumento delle aliquote IVA colpisce più fortemente le economie domestiche a basso reddito in termini relativi (percentuale del loro reddito), anche se in termini assoluti (in franchi) l'impatto è meno forte. Secondo le stime dell'AFC, la diminuzione del potere d'acquisto legata all'aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali varierebbe, a seconda del reddito disponibile e del tipo di economia domestica, tra 135 e 633 franchi all'anno, il che corrisponderebbe a una riduzione di circa lo 0,26 per cento circa per le economie domestiche del quintile con i redditi più elevati e compresa tra lo 0,37 e lo 0,42 per cento per quelle del quintile con i redditi più bassi (v. tabelle 6-4 e 6-5: stime dell'AFC in base a dati, non pubblicati, appositamente estratti dall'indagine sul budget delle economie domestiche svolta dall'UST per gli anni 2018–2019³⁴). L'aliquota ridotta applicata ai beni di prima necessità non riuscirebbe a compensare interamente l'effetto regressivo dell'IVA, ma contribuirebbe a mitigarlo.

A proposito di queste stime va però tenuto presente quanto segue. In primo luogo, esse partono dal presupposto che l'incremento delle aliquote IVA vada a ripercuotersi interamente sui consumatori, anche se non deve necessariamente essere così (v. n. 6.4.1). Inoltre, le indagini sul budget delle economie domestiche dell'UST, su cui si basano le stime dell'AFC, non comprendono tutte le uscite delle economie domestiche (p. es. vi mancano le uscite per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di case e appartamenti) e non tengono conto delle economie domestiche con redditi molto elevati. Va poi rilevato che le stime dell'AFC escludono le ripercussioni dell'aumento dell'imposta sulle pigioni, dato che queste si manifestano soltanto dopo la ristrutturazione di un'abitazione.

Per questi motivi, le stime in questione non si prestano a illustrare esattamente l'entità dei maggiori oneri. Tuttavia, mostrano bene la diversità delle ripercussioni di un aumento dell'IVA sui vari tipi di economie domestiche e fasce di reddito.

³³ U. Müller et al., «Babyboom-Generation und AHV 2010–2060», in *Beiträge zur Sozialen Sicherheit*, rapporto di ricerca n. 9/12, Berna 2012, pag. 40 (in tedesco con riassunto in italiano).

³⁴ Disponibile all'indirizzo www.bfs.admin.ch > Statistiche > Situazione economica e sociale della popolazione > Reddito, consumo e patrimonio > Redditi e spese delle economie domestiche > Spese delle economie domestiche (stato: 8.8.2024).

Per quanto concerne le economie domestiche dei beneficiari di rendite va rilevato che non è possibile illustrare con precisione gli effetti prodotti dalla 13ª rendita di vecchiaia. Non è infatti nota la parte di reddito supplementare che verrebbe risparmiata e quella impiegata per il consumo e non è chiaro come si evolverebbe la domanda di determinati beni e servizi. Di conseguenza, le ripercussioni dell'aumento dell'IVA sulle economie domestiche dei beneficiari di rendite divergerebbero da quelle indicate nelle seguenti tabelle: l'onere in franchi sarebbe maggiore e la quota del reddito lordo inferiore a quanto illustrato. L'effetto netto dell'aumento delle rendite dovrebbe essere positivo praticamente per tutte le economie domestiche di beneficiari di rendite. Per invertire questo effetto, le uscite per il consumo di un'economia domestica dovrebbero essere di gran lunga superiori a 500 000 franchi all'anno anche in caso di un aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali.

Tabella 6-4

Onere supplementare annuo (in franchi) derivante dall'aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali rispetto all'ordinamento vigente

Fasce di reddito (fr./mese)	0-4599	4600- 6699	6700- 9399	9400- 13 399	13 400 e oltre
Tutte le economie domestiche	159,69	221,21	301,82	392,70	620,37
Persone sole (senza beneficiari di rendite)	134,73	199,72	257,15	400,83	
Coppie senza figli		240,50	302,51	370,01	600,96
Coppie con un figlio			308,55	413,52	609,73
Coppie con due figli			314,52	415,47	632,57
Beneficiari di rendite	165,26	233,12	343,38	556,24	

Beneficiari di rendite e persone sole: visto il basso numero di osservazioni, le due fasce di reddito «9400-13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.

Tabella 6-5

Onere supplementare (in % del reddito lordo) derivante dall'aumento proporzionale dell'IVA di 0,7 punti percentuali rispetto all'ordinamento vigente

Fasce di reddito (fr./mese)	0-4599	4600- 6699	6700- 9399	9400- 13 399	13 400 e oltre
Tutte le economie domestiche	0,41 %	0,33 %	0,31 %	0,29 %	0,26 %
Persone sole (senza beneficiari di rendite)	0,37 %	0,29 %	0,27 %		0,24 %
Coppie senza figli		0,35 %	0,31 %	0,27 %	0,26 %
Coppie con un figlio			0,31 %	0,30 %	0,26 %
Coppie con due figli			0,32 %	0,30 %	0,26 %
Beneficiari di rendite	0,42 %	0,35 %	0,36 %		0,35 %

Beneficiari di rendite e persone sole: visto il basso numero di osservazioni, le due fasce di reddito «9400-13 399» e «13 400 e oltre» sono state raggruppate.

Come rilevato dall'UST, tra il 2010 e il 2011 il grado di disparità tra i redditi disponibili è rimasto stabile nonostante l'aumento proporzionale dell'IVA di 0,4 punti percentuali con effetto dal 1° gennaio 2011, mentre per le economie domestiche con reddito da lavoro è addirittura diminuito. Le conseguenze sociali di un aumento delle aliquote IVA devono pertanto essere considerate in un contesto più ampio, che includa anche altri fattori che influiscono sulla ripartizione dei redditi.

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

L'articolo 197 numero 16 capoverso 1 Cost., che prevede il diritto a un supplemento annuo pari a un dodicesimo della rendita annua per i beneficiari di una rendita di vecchiaia, è direttamente applicabile. Se non fossero necessarie modifiche materiali della LAVS, in virtù dell'articolo 182 capoverso 2 Cost. il Consiglio federale avrebbe la facoltà di emanare le necessarie disposizioni d'esecuzione nell'ambito dell'AVS mediante ordinanza. Benché la LAVS non contenga disposizioni di tenore diverso che lo contraddicano, per motivi di trasparenza è però opportuno sancire nella LAVS il contenuto del testo dell'iniziativa. Inoltre, l'introduzione della 13^a rendita di vecchiaia comporta la necessità di precisare o adattare determinate disposizioni legali, sia nell'AVS che nell'ambito delle prestazioni complementari. In virtù dell'articolo 197

numero 16 capoverso 3 Cost., la legge deve assicurare che il supplemento annuo non comporti né la riduzione delle prestazioni complementari né la perdita del diritto a tali prestazioni.

Per il resto, diverse norme costituzionali attribuiscono alla Confederazione la facoltà di legiferare nell'ambito delle assicurazioni sociali (art. 112 Cost. per l'AVS/AI, art. 112a Cost. per le PC).

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

7.2.1 Strumenti delle Nazioni Unite

Il Patto internazionale del 16 dicembre 1966³⁵ relativo ai diritti economici, sociali e culturali è entrato in vigore per la Svizzera il 18 settembre 1992. All'articolo 9 prevede il diritto di ogni individuo alla sicurezza sociale, comprese le assicurazioni sociali.

7.2.2 Strumenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro

La Convenzione n. 128 del 29 giugno 1967³⁶ concernente le prestazioni per l'invalità, la vecchiaia e i superstiti è stata ratificata dalla Svizzera il 13 settembre 1977. La parte III concerne le prestazioni di vecchiaia; la Convenzione definisce l'evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello minimo nonché la durata del versamento delle prestazioni. La parte V (Calcolo dei pagamenti periodici) prevede inoltre che l'importo dei pagamenti periodici in corso sia riveduto non appena insorgono mutamenti sensibili del livello generale dei guadagni o del costo della vita (art. 29 par. 1).

7.2.3 Strumenti del Consiglio d'Europa

Il Codice europeo di sicurezza sociale del 16 aprile 1964³⁷ è stato ratificato dalla Svizzera il 16 settembre 1977. La Svizzera ha adottato segnatamente la parte V, che riguarda le prestazioni di vecchiaia. Questa definisce l'evento coperto e stabilisce la cerchia degli aventi diritto, le condizioni che danno diritto alle prestazioni, il livello minimo nonché la durata del versamento delle prestazioni. La parte XI (Calcolo dei pagamenti periodici) prevede inoltre che l'ammontare dei pagamenti periodici in corso sia riveduto non appena si verificano sensibili variazioni del livello generale dei guadagni che risultino da sensibili variazioni del costo della vita (art. 65 par. 10). Per

³⁵ RS **0.103.1**

³⁶ RS **0.831.105**

³⁷ RS **0.831.104**

quanto attiene al finanziamento dei sistemi di sicurezza sociale, la parte XII (Disposizioni comuni) impone agli Stati contraenti di accertarsi, se del caso, che gli studi e i calcoli attuariali necessari, relativi all'equilibrio finanziario, siano redatti prima di ogni modifica delle prestazioni, del tasso dei contributi o delle imposte destinate alla copertura delle eventualità in questione (art. 70 par. 3).

7.2.4 **Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE e Convenzione AELS**

L'Unione europea (UE) ha definito norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale allo scopo di agevolare la libera circolazione delle persone. La Svizzera partecipa a questo sistema di coordinamento dall'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'Accordo del 21 giugno 1999³⁸ tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC). Il diritto dell'UE non prevede un'armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono definire autonomamente l'impostazione specifica dei loro sistemi, tenendo conto dei principi di coordinamento previsti dal diritto europeo. In virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960³⁹ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS) nella sua versione emendata, questo vale anche nelle relazioni tra la Svizzera e gli altri Stati membri dell'AELS.

In virtù dell'ALC e della Convenzione AELS nella sua versione emendata, la Svizzera applica il regolamento (CE) n. 883/2004⁴⁰ e il regolamento (CE) n. 987/2009⁴¹. I due regolamenti hanno l'unico scopo di coordinare i sistemi nazionali di sicurezza sociale e si fondano sui principi di coordinamento internazionali, in particolare sulla parità di trattamento tra i cittadini nazionali e quelli delle altre parti contraenti, sul mantenimento dei diritti acquisiti e sul pagamento di prestazioni in tutto lo spazio europeo.

³⁸ RS **0.142.112.681**

³⁹ RS **0.632.31**

⁴⁰ Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato II dell'ALC (RS **0.142.112.681**) (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS **0.831.109.268.1**]) o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS (RS **0.632.31**).

⁴¹ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato II dell'ALC (una versione consolidata non vincolante di questo regolamento è pubblicata nella RS [RS **0.831.109.268.11**]) o nella versione vincolante per la Svizzera secondo l'allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.

7.2.5 Conclusione: compatibilità con il diritto internazionale

L'introduzione di una 13^a rendita di vecchiaia è compatibile con gli strumenti delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione internazionale del lavoro e del Consiglio d'Europa ratificati dalla Svizzera, dato che questi stabiliscono livelli minimi.

Il progetto è compatibile con l'ALC e con la Convenzione AELS. Sia le rendite di vecchiaia che il supplemento di rendita secondo l'iniziativa rientrano nel campo d'applicazione materiale dei summenzionati regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'UE, poiché si tratta di prestazioni in denaro di vecchiaia (art. 3 par. 1 lett. d del regolamento [CE] n. 883/2004). Il nuovo supplemento di rendita non è discriminatorio. In virtù del principio della parità di trattamento e dell'abolizione delle clausole di residenza (art. 4 e 7 del regolamento [CE] n. 883/2004), la 13^a rendita di vecchiaia deve essere versata in particolare anche a cittadini di Stati dell'UE o dell'AELS che vivono al di fuori della Svizzera.

7.3 Forma dell'atto

Secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto vanno emanate sotto forma di legge federale. La modifica della LAVS avviene pertanto secondo la procedura legislativa ordinaria. Sono presentati due disegni distinti: uno contiene le modifiche della LAVS relative all'attuazione della 13^a rendita di vecchiaia e l'altro le modifiche della LAVS relative al finanziamento della 13^a rendita di vecchiaia.

L'aumento dell'aliquota IVA richiede invece una modifica della Costituzione federale. Conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost., questa va effettuata sotto forma di decreto federale.

7.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. L'aumento del contributo della Confederazione all'AVS è già stato deciso con la disposizione costituzionale. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

Allegato – Situazione finanziaria dell’AVS

Tabella 1

Indicatori esogeni

	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Crescita del PIL (al netto degli eventi sportivi) in % (1)										
reale	1.2	1.6	1.9	1.7	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
nominale	2.5	2.3	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Deflatore	1.3	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Rincaro annuo in % (1)										
IPC	1.2	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Crescita dei salari in % (2)										
indice dei salari nominali (1)	1.9	1.6	1.5	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
indice dei salari reali	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Rendita minima in franchi (3)										
Tasso di crescita della rendita minima in %	1225	1260	1260	1290	1290	1325	1325	1365	1365	1405
	0	2.8	0	2.3	0	2.6	0	2.9	0	2.8
Crescita in % della popolazione di più di 65 anni in Svizzera	2.2	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7
Occupazione equivalenti a tempo pieno (ETP) in % (4)	1.4	1.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Spiegazioni

1) 2024–2033: indicatori economici di riferimento, prospettive a medio termine 2033 (AFF, 20.09.2024).

2) Per l’evoluzione della massa salariale a lungo termine è applicato un fattore strutturale dello 0,3 %.

3) Rendita minima mensile dell’AVS in franchi.

4) 2024–2025: previsioni del gruppo di esperti per le previsioni congiunturali della Confederazione (SECO, 19.09.2024).

2026–2033: popolazione attiva secondo lo scenario di riferimento A-00-2020 dell’UST.

Tabella 2

Prospettive finanziarie dell'AVS senza l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate					Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori					
		Totale uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate				Totale entrate	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11.6	0.4	0.3	100	79	
2024	50 486	38 418	4 326	10 198	470	53 413	2 926	1 260	4 186	53 486	43 324	11.4	0.9	0.7	106	86	
2025	52 504	39 320	4 703	10 606	463	55 092	3.1	2 588	1 196	56 898	46 806	11.6	0.8	0.6	108	89	
2026	52 939	39 875	4 796	10 694	454	55 819	1.3	2 880	1 366	60 637	50 636	11.5	0.8	0.6	115	96	
2027	54 681	40 384	4 875	11 045	445	56 750	1.7	2 069	1 498	63 604	53 702	11.8	0.6	0.4	116	98	
2028	55 209	40 897	4 976	11 152	441	57 466	1.3	2 257	1 588	66 819	57 015	11.7	0.6	0.5	121	103	
2029	57 552	41 534	5 053	11 626	437	58 650	2.1	1 098	1 658	68 913	59 206	12.0	0.3	0.2	120	103	
2030	58 369	42 184	5 132	11 790	432	59 539	1.5	1 170	1 719	71 120	61 509	12.0	0.3	0.2	122	105	
2031	60 894	42 842	5 212	12 301	428	60 782	2.1	- 112	1 757	72 061	62 545	12.4	0.0	0.0	118	103	
2032	61 556	43 514	5 293	12 434	424	61 666	1.5	110	1 786	73 243	63 821	12.3	0.0	0.0	119	104	
2033	63 945	44 198	5 376	12 917	420	62 911	2.0	- 1 034	1 796	762	63 952	12.6	-0.3	-0.2	115	100	
2034	64 400	45 000	5 500	13 000	400	63 900	1.6	- 500	1 800	1 300	64 600	12.4	-0.1	-0.1	115	100	
2035	66 800	45 700	5 500	13 500	400	65 200	2.0	- 1 600	1 800	200	64 200	12.7	-0.4	-0.3	110	96	
2036	67 000	46 400	5 600	13 500	400	66 000	1.2	- 1 000	1 800	800	64 300	12.6	-0.3	-0.2	109	96	
2037	69 300	47 200	5 700	14 000	400	67 300	2.0	- 2 000	1 800	- 200	63 400	12.8	-0.5	-0.4	104	92	
2038	69 400	47 900	5 800	14 000	400	68 200	1.3	- 1 200	1 700	500	63 300	12.6	-0.3	-0.2	104	91	
2039	71 500	48 700	5 900	14 400	400	69 400	1.8	- 2 100	1 700	- 400	62 300	12.8	-0.5	-0.4	99	87	
2040	71 500	49 400	6 000	14 400	400	70 300	1.3	- 1 200	1 700	500	62 300	12.6	-0.3	-0.2	99	87	

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 3

Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Nessuna variazione del contributo della Confederazione.

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate					Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori					
		Totale uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate				Totale entrate	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)										
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11.6	0.4	0.3	100	79	
2024	50 486 1.1	38 418 2.6	4 326 35.9	10 198 1.1	470 -1.9	53 413 4.4	2 926	1 260	4 186	53 486	43 324	11.4	0.9	0.7	106	86	
2025	52 504 4.0	39 320 2.3	4 703 8.7	10 606 4.0	463 -1.6	55 092 3.1	2 588	1 196	3 784	56 898	46 806	11.6	0.8	0.6	108	89	
2026	57 097 8.7	39 875 1.4	4 796 2.0	11 534 8.7	454 -1.9	56 659 2.8	- 438	1 306	868	57 258	47 257	12.5	-0.1	-0.1	100	83	
2027	58 993 3.3	40 384 1.3	4 875 1.6	11 917 3.3	445 -1.9	57 621 1.7	-1 373	1 333	- 40	56 652	46 749	12.7	-0.4	-0.3	96	79	
2028	59 582 1.0	40 897 1.3	4 976 2.1	12 036 1.0	441 -1.0	58 350 1.3	-1 232	1 315	83	56 173	46 369	12.7	-0.3	-0.3	94	78	
2029	62 105 4.2	41 534 1.6	5 053 1.5	12 545 4.2	437 -1.0	59 569 2.1	-2 536	1 273	-1 262	54 355	44 647	13.0	-0.7	-0.5	88	72	
2030	62 978 1.4	42 184 1.6	5 132 1.6	12 722 1.4	432 -1.0	60 470 1.5	-2 508	1 217	-1 291	52 526	42 914	13.0	-0.7	-0.5	83	68	
2031	65 694 4.3	42 842 1.6	5 212 1.6	13 270 4.3	428 -0.9	61 752 2.1	-3 942	1 132	-2 810	49 196	39 679	13.3	-1.1	-0.8	75	60	
2032	66 400 1.1	43 514 1.6	5 293 1.6	13 413 1.1	424 -1.0	62 644 1.4	-3 756	1 034	-2 722	45 987	36 565	13.3	-1.0	-0.8	69	55	
2033	68 971 3.9	44 198 1.6	5 376 1.6	13 932 3.9	420 -0.9	63 927 2.0	-5 044	911	-4 133	41 398	32 069	13.6	-1.3	-1.0	60	46	
2034	69 400 0.6	45 000 1.8	5 500 2.3	14 000 0.5	400 -4.8	64 900 1.5	-4 500	800	-3 800	37 200	28 000	13.4	-1.2	-0.9	54	40	
2035	72 000 3.7	45 700 1.6	5 500 0.0	14 500 3.6	400 0.0	66 200 2.0	-5 800	600	-5 200	31 700	22 500	13.7	-1.5	-1.1	44	31	
2036	72 300 0.4	46 400 1.5	5 600 1.8	14 600 0.7	400 0.0	67 100 1.4	-5 200	500	-4 800	26 600	17 600	13.5	-1.3	-1.0	37	24	
2037	74 700 3.3	47 200 1.7	5 700 1.8	15 100 3.4	400 0.0	68 400 1.9	-6 300	300	-6 000	20 300	11 400	13.8	-1.5	-1.2	27	15	
2038	74 800 0.1	47 900 1.5	5 800 1.8	15 100 0.0	400 0.0	69 300 1.3	-5 600	100	-5 500	14 700	5 800	13.6	-1.3	-1.0	20	8	
2039	77 100 3.1	48 700 1.7	5 900 1.7	15 600 3.3	400 0.0	70 600 1.9	-6 500	- 100	-6 600	7 900	- 900	13.8	-1.6	-1.2	10	-1	
2040	77 000 -0.1	49 400 1.4	6 000 1.7	15 600 0.0	400 0.0	71 400 1.1	-5 700	- 300	-5 900	1 900	-6 800	13.6	-1.3	-1.0	2	-9	

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 4

Ripercussioni finanziarie delle misure dell'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Nessuna variazione del contributo della Confederazione.

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	13 ^a rendita di vecchiaia	Contributo della Confederazione	Variazione entrate	Variazione uscite	Totale degli effetti
	Uscite	Entrate	Saldo di tutte le misure	Saldo di tutte le misure	Entrate - uscite
	1)	2)			
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	4158	840	840	4158	-3318
2027	4314	871	871	4314	-3442
2028	4373	883	883	4373	-3490
2029	4553	920	920	4553	-3633
2030	4609	931	931	4609	-3678
2031	4800	970	970	4800	-3830
2032	4845	979	979	4845	-3866
2033	5026	1015	1015	5026	-4011
2034	5060	1020	1020	5060	-4040
2035	5240	1060	1060	5240	-4180
2036	5260	1060	1060	5260	-4200
2037	5430	1100	1100	5430	-4330
2038	5430	1100	1100	5430	-4330
2039	5590	1130	1130	5590	-4460
2040	5590	1130	1130	5590	-4460

Spiegazioni

UFAS, 30.09.2024

1) Pagamento annuale di una 13^a rendita di vecchiaia pari all'8,33% della rendita annua.

2) Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS.

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 5

Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate						Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori							
		Totali uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate	Totale entrate				Risultato di ripartizione	Redditi da investimenti	Risultato d'esercizio	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11,6	0,4	0,3	100	79				
2024	50 486 1,1	38 418 2,6	4 326 35,9	10 198 1,1	470 -1,9	53 413 4,4	2 926	1 260	4 186	53 486	43 324	11,4	0,9	0,7	106	86				
2025	52 504 4,0	39 320 2,3	4 703 8,7	10 606 4,0	463 -1,6	55 092 3,1	2 588	1 196	3 784	56 898	46 806	11,6	0,8	0,6	108	89				
2026	57 097 8,7	39 875 1,4	6 690 42,3	11 134 5,0	454 -1,9	58 154 5,6	1 057	1 320	2 377	58 767	48 766	12,5	0,3	0,2	103	85				
2027	58 993 3,3	40 384 1,3	7 312 9,3	11 504 3,3	445 -1,9	59 645 2,6	652	1 398	2 050	60 236	50 333	12,7	0,2	0,1	102	85				
2028	59 582 1,0	40 897 1,3	7 465 2,1	11 619 1,0	441 -1,0	60 421 1,3	839	1 443	2 282	61 921	52 116	12,7	0,2	0,2	104	87				
2029	62 105 4,2	41 534 1,6	7 580 1,5	12 111 4,2	437 -1,0	61 661 2,1	- 444	1 465	1 022	62 329	52 622	13,0	-0,1	-0,1	100	85				
2030	62 978 1,4	42 184 1,6	7 698 1,6	12 281 1,4	432 -1,0	62 595 1,5	- 383	1 475	1 093	62 805	53 193	13,0	-0,1	-0,1	100	84				
2031	65 694 4,3	42 842 1,6	7 818 1,6	13 270 8,1	428 -0,9	64 358 2,8	-1 336	1 467	131	62 314	52 797	13,3	-0,4	-0,3	95	80				
2032	66 400 1,1	43 514 1,6	7 940 1,6	13 413 1,1	424 -1,0	65 291 1,5	-1 109	1 453	344	62 041	52 619	13,3	-0,3	-0,2	93	79				
2033	68 971 3,9	44 198 1,6	8 065 1,6	13 932 3,9	420 -0,9	66 615 2,0	-2 356	1 418	- 938	60 488	51 160	13,6	-0,6	-0,5	88	74				
2034	69 400 0,6	45 000 1,8	8 200 1,7	14 000 0,5	400 -4,8	67 600 1,5	-1 800	1 400	- 400	59 500	50 200	13,4	-0,5	-0,3	86	72				
2035	72 000 3,7	45 700 1,6	8 300 1,2	14 500 3,6	400 0,0	69 000 2,1	-3 000	1 300	-1 700	57 200	48 000	13,7	-0,8	-0,6	79	67				
2036	72 300 0,4	46 400 1,5	8 500 2,4	14 600 0,7	400 0,0	69 900 1,3	-2 400	1 300	-1 100	55 500	46 400	13,5	-0,6	-0,5	77	64				
2037	74 700 3,3	47 200 1,7	8 600 1,2	15 100 3,4	400 0,0	71 300 2,0	-3 500	1 200	-2 300	52 600	43 700	13,8	-0,8	-0,6	70	58				
2038	74 800 0,1	47 900 1,5	8 700 1,2	15 100 0,0	400 0,0	72 200 1,3	-2 700	1 100	-1 300	50 500	41 700	13,6	-0,6	-0,5	68	56				
2039	77 100 3,1	48 700 1,7	8 900 2,3	15 600 3,3	400 0,0	73 500 1,8	-3 600	1 000	-2 600	47 500	38 700	13,8	-0,9	-0,6	62	50				
2040	77 000 -0,1	49 400 1,4	9 000 1,1	15 600 0,0	400 0,0	74 400 1,2	-2 700	1 000	-1 700	45 300	36 600	13,6	-0,6	-0,5	59	48				

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 6

Ripercussioni finanziarie delle misure dell'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	13 ^a rendita di vecchiaia	IVA	Contributo della Confederazione		Variazione entrate	Variazione uscite	Totale degli effetti
	Uscite	Entrate	Entrate	Entrate	Saldo di tutte le misure	Saldo di tutte le misure	Entrate - uscite
	1)	2)	3)	4)			
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	4158	1894	-400	840	2335	4158	-1823
2027	4314	2437	-413	871	2896	4314	-1418
2028	4373	2488	-417	883	2955	4373	-1419
2029	4553	2527	-435	920	3012	4553	-1541
2030	4609	2566	-441	931	3056	4609	-1553
2031	4800	2606	0	970	3575	4800	-1224
2032	4845	2647	0	979	3625	4845	-1219
2033	5026	2688	0	1015	3703	5026	-1322
2034	5060	2730	0	1020	3750	5060	-1310
2035	5240	2770	0	1060	3830	5240	-1410
2036	5260	2820	0	1060	3880	5260	-1380
2037	5430	2860	0	1100	3960	5430	-1470
2038	5430	2910	0	1100	4010	5430	-1420
2039	5590	2950	0	1130	4080	5590	-1510
2040	5590	3000	0	1130	4130	5590	-1460

Spiegazioni

UFAS, 30.09.2024

- 1) Pagamento annuale di una 13^a rendita di vecchiaia pari all'8,33% della rendita annua.
- 2) Aumento dell'aliquota IVA di 0,7 punti percentuali.
- 3) Il contributo della Confederazione sarà ridotto al 19,5 % delle uscite dell'AVS fino all'entrata in vigore della prossima riforma (prevista nel 2031).
- 4) Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS.

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 7

Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS ai prezzi correnti

Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi correnti

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate					Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori					
		Totale uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate				Totale entrate	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)										
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11,6	0,4	0,3	100	79	
2024	51 092 2,3	38 879 3,9	4 378 37,5	10 321 2,3	476 -0,8	54 054 5,6	2 961	1 275	4 236	54 128	43 844	11,4	0,9	0,7	106	86	
2025	53 506 4,7	40 071 3,1	4 793 9,5	10 808 4,7	472 -1,0	56 143 3,9	2 637	1 219	3 856	57 984	47 700	11,6	0,8	0,6	108	89	
2026	58 710 9,7	41 002 2,3	6 879 43,5	11 449 5,9	467 -1,0	59 797 6,5	1 087	1 358	2 444	60 428	50 144	12,5	0,3	0,2	103	85	
2027	61 267 4,4	41 941 2,3	7 594 10,4	11 947 4,4	462 -1,0	61 944 3,6	677	1 452	2 129	62 557	52 273	12,7	0,2	0,1	102	85	
2028	62 497 2,0	42 898 2,3	7 830 3,1	12 187 2,0	462 0,0	63 377 2,3	880	1 513	2 393	64 950	54 666	12,7	0,2	0,2	104	87	
2029	65 795 5,3	44 002 2,6	8 031 2,6	12 830 5,3	463 0,0	65 325 3,1	- 470	1 553	1 082	66 032	55 748	13,0	-0,1	-0,1	100	85	
2030	67 387 2,4	45 137 2,6	8 237 2,6	13 140 2,4	463 0,0	66 977 2,5	- 410	1 579	1 169	67 202	56 917	13,0	-0,1	-0,1	100	84	
2031	70 996 5,4	46 299 2,6	8 449 2,6	14 341 9,1	463 0,0	69 552 3,8	-1 444	1 586	141	67 343	57 059	13,3	-0,4	-0,3	95	80	
2032	72 477 2,1	47 497 2,6	8 667 2,6	14 640 2,1	463 0,0	71 266 2,5	-1 211	1 586	376	67 718	57 434	13,3	-0,3	-0,2	93	79	
2033	76 036 4,9	48 725 2,6	8 891 2,6	15 359 4,9	463 0,0	73 438 3,0	-2 598	1 563	-1 034	66 684	56 400	13,6	-0,6	-0,5	88	74	
2034	77 300 1,7	50 100 2,8	9 100 2,4	15 600 1,6	500 8,0	75 300 2,5	-2 000	1 500	-500	66 200	55 900	13,4	-0,5	-0,3	86	72	
2035	81 000 4,8	51 400 2,6	9 400 3,3	16 400 5,1	500 0,0	77 600 3,1	-3 400	1 500	-1 900	64 300	54 000	13,7	-0,8	-0,6	79	67	
2036	82 100 1,4	52 800 2,7	9 600 2,1	16 600 1,2	500 0,0	79 400 2,3	-2 700	1 400	-1 300	63 000	52 700	13,5	-0,6	-0,5	77	64	
2037	85 700 4,4	54 100 2,5	9 900 3,1	17 300 4,2	500 0,0	81 800 3,0	-4 000	1 400	-2 600	60 400	50 100	13,8	-0,8	-0,6	70	58	
2038	86 700 1,2	55 500 2,6	10 100 2,0	17 500 1,2	500 0,0	83 600 2,2	-3 100	1 300	-1 800	58 600	48 300	13,6	-0,6	-0,5	68	56	
2039	90 200 4,0	57 000 2,7	10 400 3,0	18 200 4,0	500 0,0	86 000 2,9	-4 200	1 200	-3 000	55 600	45 300	13,8	-0,9	-0,6	62	50	
2040	91 100 1,0	58 400 2,5	10 600 1,9	18 400 1,1	500 0,0	87 900 2,2	-3 100	1 100	-2 000	53 500	43 300	13,6	-0,6	-0,5	59	48	

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 8

Ripercussioni finanziarie delle misure dell'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS ai prezzi correnti

Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 %.

Importi in milioni di franchi / ai prezzi correnti

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	13 ^a rendita di vecchiaia	IVA	Contributo della Confederazione		Variazione entrate	Variazione uscite	Totale degli effetti
	Uscite	Entrate	Entrate	Entrate	Saldo di tutte le misure	Saldo di tutte le misure	Entrate - uscite
	1)	2)	3)	4)			
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	4275	1948	-411	864	2401	4275	-1874
2027	4480	2531	-429	905	3007	4480	-1473
2028	4587	2610	-437	927	3099	4587	-1488
2029	4823	2677	-461	974	3191	4823	-1633
2030	4932	2746	-472	996	3270	4932	-1662
2031	5187	2816	0	1048	3864	5187	-1323
2032	5288	2889	0	1068	3957	5288	-1331
2033	5541	2964	0	1119	4083	5541	-1458
2034	5630	3040	0	1140	4180	5630	-1450
2035	5890	3120	0	1190	4310	5890	-1580
2036	5970	3200	0	1210	4410	5970	-1560
2037	6230	3280	0	1260	4540	6230	-1690
2038	6290	3370	0	1270	4640	6290	-1650
2039	6550	3460	0	1320	4780	6550	-1770
2040	6600	3550	0	1330	4880	6600	-1720

Spiegazioni

UFAS, 30.09.2024

- 1) Pagamento annuale di una 13^a rendita di vecchiaia pari all'8,33% della rendita annua.
- 2) Aumento dell'aliquota IVA di 0,7 punti percentuali.
- 3) Il contributo della Confederazione sarà ridotto al 19,5 % delle uscite dell'AVS fino all'entrata in vigore della prossima riforma (prevista nel 2031).
- 4) Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS.

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 9

Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali dal 2026. Riduzione del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate					Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori					
		Totale uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate				Totale entrate	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)										
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11,6	0,4	0,3	100	79	
2024	50 486 1,1	38 418 2,6	4 326 35,9	10 198 1,1	470 -1,9	53 413 4,4	2 926	1 260	4 186	53 486	43 324	11,4	0,9	0,7	106	86	
2025	52 504 4,0	39 320 2,3	4 703 8,7	10 606 4,0	463 -1,6	55 092 3,1	2 588	1 196	3 784	56 898	46 806	11,6	0,8	0,6	108	89	
2026	57 097 8,7	39 875 1,4	6 690 42,3	11 134 5,0	454 -1,9	58 154 5,6	1 057	1 320	2 377	58 767	48 766	12,5	0,3	0,2	103	85	
2027	58 993 3,3	40 384 1,3	7 312 9,3	11 504 3,3	445 -1,9	59 645 2,6	652	1 398	2 050	60 236	50 333	12,7	0,2	0,1	102	85	
2028	59 582 1,0	40 897 1,3	7 465 2,1	11 619 1,0	441 -1,0	60 421 1,3	839	1 443	2 282	61 921	52 116	12,7	0,2	0,2	104	87	
2029	62 105 4,2	41 534 1,6	7 580 1,5	12 111 4,2	437 -1,0	61 661 2,1	- 444	1 465	1 022	62 329	52 622	13,0	-0,1	-0,1	100	85	
2030	62 978 1,4	42 184 1,6	7 698 1,6	12 281 1,4	432 -1,0	62 595 1,5	- 383	1 475	1 093	62 805	53 193	13,0	-0,1	-0,1	100	84	
2031	65 694 4,3	42 842 1,6	7 818 1,6	12 810 4,3	428 -0,9	63 898 2,1	-1 796	1 460	- 337	61 846	52 330	13,3	-0,5	-0,4	94	80	
2032	66 400 1,1	43 514 1,6	7 940 1,6	12 948 1,1	424 -1,0	64 826 1,5	-1 574	1 432	- 142	61 092	51 670	13,3	-0,4	-0,3	92	78	
2033	68 971 3,9	44 198 1,6	8 065 1,6	13 449 3,9	420 -0,9	66 132 2,0	- 2 839	1 382	-1 457	59 030	49 701	13,6	-0,7	-0,6	86	72	
2034	69 400 0,6	45 000 1,8	8 200 1,7	13 500 0,4	400 -4,8	67 200 1,6	-2 300	1 300	-1 000	57 500	48 200	13,4	-0,6	-0,4	83	69	
2035	72 000 3,7	45 700 1,6	8 300 1,2	14 000 3,7	400 0,0	68 500 1,9	- 3 500	1 300	-2 300	54 600	45 500	13,7	-0,9	-0,7	76	63	
2036	72 300 0,4	46 400 1,5	8 500 2,4	14 100 0,7	400 0,0	69 400 1,3	-2 900	1 200	-1 700	52 400	43 300	13,5	-0,7	-0,5	72	60	
2037	74 700 3,3	47 200 1,7	8 600 1,2	14 600 3,5	400 0,0	70 700 1,9	- 4 000	1 100	-2 900	48 900	40 000	13,8	-1,0	-0,7	65	53	
2038	74 800 0,1	47 900 1,5	8 700 1,2	14 600 0,0	400 0,0	71 600 1,3	-3 200	1 000	-2 200	46 200	37 400	13,6	-0,8	-0,6	62	50	
2039	77 100 3,1	48 700 1,7	8 900 2,3	15 000 2,7	400 0,0	73 000 2,0	-4 100	900	-3 200	42 600	33 800	13,8	-1,0	-0,7	55	44	
2040	77 000 -0,1	49 400 1,4	9 000 1,1	15 000 0,0	400 0,0	73 800 1,1	-3 200	800	-2 400	39 700	31 000	13,6	-0,7	-0,6	52	40	

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 10

Ripercussioni finanziarie delle misure dell'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali dal 2026. Riduzione del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	13 ^a rendita di vecchiaia	IVA	Contributo della Confederazione		Variazione entrate	Variazione uscite	Totale degli effetti
	Uscite	Entrate	Entrate	Entrate	Saldo di tutte le misure	Saldo di tutte le misure	Entrate - uscite
	1)	2)	3)	4)			
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	4158	1894	-400	840	2335	4158	-1823
2027	4314	2437	-413	871	2896	4314	-1418
2028	4373	2488	-417	883	2955	4373	-1419
2029	4553	2527	-435	920	3012	4553	-1541
2030	4609	2566	-441	931	3056	4609	-1553
2031	4800	2606	-460	970	3116	4800	-1684
2032	4845	2647	-465	979	3160	4845	-1684
2033	5026	2688	-483	1015	3221	5026	-1805
2034	5060	2730	-490	1020	3260	5060	-1800
2035	5240	2770	-500	1060	3330	5240	-1910
2036	5260	2820	-510	1060	3370	5260	-1890
2037	5430	2860	-520	1100	3440	5430	-1990
2038	5430	2910	-520	1100	3490	5430	-1940
2039	5590	2950	-540	1130	3540	5590	-2050
2040	5590	3000	-540	1130	3590	5590	-2000

Spiegazioni

UFAS, 30.09.2024

1) Pagamento annuale di una 13^a rendita di vecchiaia pari all'8,33% della rendita annua.

2) Aumento dell'aliquota IVA di 0,7 punti percentuali.

3) Il contributo della Confederazione sarà ridotto al 19,5 % delle uscite dell'AVS.

4) Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS.

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 11

Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento del tasso di contribuzione di 0,5 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate					Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori					
		Totale uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate				Totale entrate	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)										
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11,6	0,4	0,3	100	79	
2024	50 486	38 418	4 326	10 198	470	53 413	2 926	1 260	4 186	53 486	43 324	11,4	0,9	0,7	106	86	
2025	52 504	39 320	4 703	10 606	463	55 092	2 588	1 196	3 784	56 898	46 806	11,6	0,8	0,6	108	89	
2026	57 097	42 168	4 796	11 134	454	58 552	1 454	1 330	2 785	59 175	49 173	12,5	0,4	0,3	104	86	
2027	58 993	42 703	4 875	11 504	445	59 527	533	1 415	1 948	60 538	50 635	12,7	0,2	0,1	103	86	
2028	59 582	43 243	4 976	11 619	441	60 279	696	1 456	2 153	62 091	52 286	12,7	0,2	0,1	104	88	
2029	62 105	43 916	5 053	12 111	437	61 517	- 588	1 475	887	62 363	52 655	13,0	-0,2	-0,1	100	85	
2030	62 978	44 603	5 132	12 281	432	62 448	- 530	1 481	951	62 696	53 085	13,0	-0,1	-0,1	100	84	
2031	65 694	45 299	5 212	13 270	428	64 209	- 1 485	1 468	- 17	62 059	52 542	13,3	-0,4	-0,3	94	80	
2032	66 400	46 010	5 293	13 413	424	65 140	- 1 261	1 450	190	61 634	52 212	13,3	-0,3	-0,3	93	79	
2033	68 971	46 733	5 376	13 932	420	66 461	- 2 510	1 411	- 1 099	59 924	50 596	13,6	-0,7	-0,5	87	73	
2034	69 400	47 600	5 500	14 000	400	67 500	- 2 000	1 400	- 600	58 700	49 500	13,4	-0,5	-0,4	85	71	
2035	72 000	48 300	5 500	14 500	400	68 800	- 3 200	1 300	- 1 900	56 300	47 100	13,7	-0,8	-0,6	78	65	
2036	72 300	49 100	5 600	14 600	400	69 800	- 2 600	1 200	- 1 300	54 400	45 300	13,5	-0,6	-0,5	75	63	
2037	74 700	49 900	5 700	15 100	400	71 100	- 3 600	1 200	- 2 500	51 400	42 400	13,8	-0,9	-0,7	69	57	
2038	74 800	50 700	5 800	15 100	400	72 000	- 2 800	1 100	- 1 700	49 100	40 200	13,6	-0,7	-0,5	66	54	
2039	77 100	51 500	5 900	15 600	400	73 300	- 3 800	1 000	- 2 800	45 900	37 100	13,8	-0,9	-0,7	59	48	
2040	77 000	52 300	6 000	15 600	400	74 200	- 2 800	900	- 1 900	43 500	34 800	13,6	-0,7	-0,5	56	45	

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 12

Ripercussioni finanziarie delle misure dell'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento del tasso di contribuzione di 0,5 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	13 ^a rendita di vecchiaia	Contributo della Confederazione		Aumento dei contributi	Variazione entrate	Variazione uscite	Totale degli effetti
	Uscite	Entrate	Entrate	Entrate	Saldo di tutte le misure	Saldo di tutte le misure	Entrate - uscite
	1)	2)	3)	4)			
2023	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0
2026	4158	-400	840	2292	2732	4158	-1425
2027	4314	-413	871	2319	2778	4314	-1536
2028	4373	-417	883	2346	2812	4373	-1561
2029	4553	-435	920	2382	2867	4553	-1686
2030	4609	-441	931	2419	2910	4609	-1700
2031	4800	0	970	2457	3427	4800	-1373
2032	4845	0	979	2495	3474	4845	-1371
2033	5026	0	1015	2535	3550	5026	-1476
2034	5060	0	1020	2570	3590	5060	-1470
2035	5240	0	1060	2620	3680	5240	-1560
2036	5260	0	1060	2660	3720	5260	-1540
2037	5430	0	1100	2700	3800	5430	-1630
2038	5430	0	1100	2740	3840	5430	-1590
2039	5590	0	1130	2790	3920	5590	-1670
2040	5590	0	1130	2830	3960	5590	-1630

Spiegazioni

UFAS, 30.09.2024

- 1) Pagamento annuale di una 13^a rendita di vecchiaia pari all'8,33% della rendita annua.
- 2) Il contributo della Confederazione sarà ridotto al 19,5 % delle uscite dell'AVS fino all'entrata in vigore della prossima riforma (prevista nel 2031).
- 3) Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS.
- 4) Aumento dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro di 0,5 punti percentuali dal 2026.

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 13

Prospettive finanziarie dell'AVS con l'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento dell'IVA di 0,3 punti percentuali dal 2026 e del tasso di contribuzione di 0,3 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	Uscite	Entrate					Risultato di ripartizione	Redditi da capitale	Risultato d'esercizio	Livello del Fondo AVS		Indicatori					
		Totali uscite	Contributi	IVA	Contributo della Confederazione	Altre entrate				Totale entrate	Capitale	Capitale senza debito AI	Uscite in % della massa salariale AVS	Risultato di ripartizione in punti IVA	Risultato di ripartizione in percentuali salariali	Capitale in % delle uscite	Capitale senza debito AI in % delle uscite
2023	49 953	37 428	3 184	10 090	480	51 182	1 229	1 627	2 857	49 892	39 608	11,6	0,4	0,3	100	79	
2024	50 486 1,1	38 418 2,6	4 326 35,9	10 198 1,1	470 -1,9	53 413 4,4	2 926	1 260	4 186	53 486	43 324	11,4	0,9	0,7	106	86	
2025	52 504 4,0	39 320 2,3	4 703 8,7	10 606 4,0	463 -1,6	55 092 3,1	2 588	1 196	3 784	56 898	46 806	11,6	0,8	0,6	108	89	
2026	57 097 8,7	41 251 4,9	5 608 19,2	11 134 5,0	454 -1,9	58 447 6,1	1 350	1 327	2 676	59 067	49 065	12,5	0,4	0,3	103	86	
2027	58 993 3,3	41 776 1,3	5 919 5,5	11 504 3,3	445 -1,9	59 644 2,0	650	1 411	2 061	60 543	50 640	12,7	0,2	0,1	103	86	
2028	59 582 1,0	42 304 1,3	6 043 2,1	11 619 1,0	441 -1,0	60 407 1,3	824	1 455	2 280	62 223	52 419	12,7	0,2	0,2	104	88	
2029	62 105 4,2	42 963 1,6	6 136 1,5	12 111 4,2	437 -1,0	61 647 2,1	- 458	1 478	1 020	62 627	52 919	13,0	-0,1	-0,1	101	85	
2030	62 978 1,4	43 636 1,6	6 232 1,6	12 281 1,4	432 -1,0	62 580 1,5	- 398	1 488	1 090	63 097	53 486	13,0	-0,1	-0,1	100	85	
2031	65 694 4,3	44 316 1,6	6 329 1,6	13 270 8,1	428 -0,9	64 343 2,8	- 1 351	1 479	128	62 600	53 084	13,3	-0,4	-0,3	95	81	
2032	66 400 1,1	45 012 1,6	6 428 1,6	13 413 1,1	424 -1,0	65 276 1,5	- 1 124	1 465	341	62 321	52 900	13,3	-0,3	-0,2	94	80	
2033	68 971 3,9	45 719 1,6	6 528 1,6	13 932 3,9	420 -0,9	66 599 2,0	- 2 372	1 430	- 942	60 763	51 434	13,6	-0,6	-0,5	88	75	
2034	69 400 0,6	46 600 1,9	6 600 1,1	14 000 0,5	400 -4,8	67 600 1,5	- 1 800	1 400	- 400	59 700	50 500	13,4	-0,5	-0,4	86	73	
2035	72 000 3,7	47 300 1,5	6 700 1,5	14 500 3,6	400 0,0	69 000 2,1	- 3 000	1 300	- 1 700	57 400	48 300	13,7	-0,8	-0,6	80	67	
2036	72 300 0,4	48 000 1,5	6 800 1,5	14 600 0,7	400 0,0	69 900 1,3	- 2 400	1 300	- 1 200	55 700	46 700	13,5	-0,6	-0,5	77	65	
2037	74 700 3,3	48 800 1,7	7 000 2,9	15 100 3,4	400 0,0	71 300 2,0	- 3 500	1 200	- 2 300	52 900	43 900	13,8	-0,9	-0,6	71	59	
2038	74 800 0,1	49 600 1,6	7 100 1,4	15 100 0,0	400 0,0	72 100 1,1	- 2 700	1 100	- 1 600	50 800	41 900	13,6	-0,6	-0,5	68	56	
2039	77 100 3,1	50 300 1,4	7 200 1,4	15 600 3,3	400 0,0	73 500 1,9	- 3 600	1 000	- 2 600	47 700	38 900	13,8	-0,9	-0,6	62	50	
2040	77 000 -0,1	51 100 1,6	7 300 1,4	15 600 0,0	400 0,0	74 400 1,2	- 2 700	1 000	- 1 700	45 500	36 800	13,6	-0,6	-0,5	59	48	

Spiegazioni

(1) Variazione percentuale annuale

(2) Tassa sulle case da gioco, entrate da regressi e altri introiti

Le ipotesi esogene utilizzate sono presentate nella tabella 1.

UFAS, 30.09.2024

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.

Tabella 14

Ripercussioni finanziarie delle misure dell'iniziativa popolare per una 13esima mensilità AVS

Aumento dell'IVA di 0,3 punti percentuali dal 2026 e del tasso di contribuzione di 0,3 punti percentuali dal 2026. Riduzione temporanea del contributo federale al 19,5 per cento

Importi in milioni di franchi / ai prezzi del 2023

Stato: consuntivo definitivo 2023

Anno	13 ^a rendita di vecchiaia	IVA	Contributo della Confederazione		Aumento dei contributi	Variazione entrate	Variazione uscite	Totale degli effetti
	Uscite	Entrate	Entrate	Entrate	Entrate	Saldo di tutte le misure	Saldo di tutte le misure	Entrate - uscite
	1)	2)	3)	4)	5)			
2023	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	4158	812	-400	840	1375	2627	4158	-1530
2027	4314	1045	-413	871	1392	2894	4314	-1419
2028	4373	1066	-417	883	1408	2940	4373	-1433
2029	4553	1083	-435	920	1429	2997	4553	-1556
2030	4609	1100	-441	931	1452	3042	4609	-1568
2031	4800	1117	0	970	1474	3561	4800	-1239
2032	4845	1134	0	979	1497	3610	4845	-1235
2033	5076	1152	0	1015	1521	3688	5076	-1338
2034	5060	1170	0	1020	1540	3730	5060	-1330
2035	5240	1190	0	1060	1570	3820	5240	-1420
2036	5360	1210	0	1060	1590	3860	5260	-1400
2037	5430	1230	0	1100	1620	3950	5430	-1480
2038	5430	1250	0	1100	1650	4000	5430	-1430
2039	5590	1270	0	1130	1670	4070	5590	-1520
2040	5590	1290	0	1130	1700	4120	5590	-1470

Spiegazioni

UFAS, 30.09.2024

1) Pagamento annuale di una 13^a rendita di vecchiaia pari all'8,33% della rendita annua.

2) Aumento dell'aliquota IVA di 0,3 punti percentuali.

3) Il contributo della Confederazione sarà ridotto al 19,5 % delle uscite dell'AVS fino all'entrata in vigore della prossima riforma (prevista nel 2031).

4) Secondo l'ordinamento vigente, la Confederazione copre il 20,2 % delle uscite dell'AVS.

5) Aumento dei contributi degli assicurati e dei datori di lavoro di 0,3 punti percentuali dal 2026.

Sul lungo periodo le prospettive finanziarie sono soggette a una crescente incertezza e sono quindi suscettibili di essere rivedute in modo considerevole.